

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 15 ottobre 2020)

INDICE

AIMI: sulla situazione del centro di accoglienza per migranti di Lampedusa (4-02137) (risp. MAURI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	Pag. 2351	EVANGELISTA: sulle modifiche alla geografia giudiziaria dell'alta Gallura in Sardegna (4-03623) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2368
sulla costituzione di parte civile del Ministero nel processo per i fatti di Bibbiano (4-03866) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2353	GASPARRI, MALLEGGNI: sulle criticità legate al servizio di consegna a domicilio delle patenti di guida in relazione all'emergenza da COVID-19 (4-03517) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	2373
CANDURA: sull'ammontare della tassa annuale dovuta dagli iscritti al Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati (4-02698) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2354	IANNONE: sulla ripresa dell'attività giudiziaria (4-03652) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2376
CORRADO ed altri: sulla nuova sede dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) (4-03436) (risp. BONACCORSI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2356	IWOBI ed altri: sull'annullamento della visita in Europa del Ministro degli esteri dell'Iran (4-04091) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	2380
DE PETRIS: su possibili discriminazioni contro le persone con disabilità a seguito di un protocollo per la sicurezza durante le celebrazioni religiose cattoliche (4-03786) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2360	LANNUTTI ed altri: sulla vicenda giudiziaria dell'ex imprenditore Luigi Di Napoli (4-02719) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2388
DE POLI: sulla realizzazione della banda ultra larga in Veneto (4-03461) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	2362	LA PIETRA, IANNONE: sulla creazione di due sezioni distaccate della DDA a Prato e Santa Maria Capua Vetere per combattere la mafia cinese e quella nigeriana (4-02988) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2383

MASINI, MALLEGNI: sui rincari negli esercizi commerciali (4-03525) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	2391	sulle dichiarazioni del presidente dell'ordine degli avvocati di Mantova contro una collega (4-03973) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2408
NENCINI ed altri: sul caso Tobagi (4-03695) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2393	VALLARDI ed altri: sulla realizzazione della banda ultra larga in Veneto (4-03460) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	2363
PAPATHEU: sulle misure per tutelare gli operatori economici dalla diffusione delle <i>fake review</i> (4-02103) (risp. BONACCORSI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2397	VANIN: sul rapporto degli ispettori UNESCO su Venezia e la sua laguna (4-03965) (risp. BONACCORSI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2410
sulla riapertura delle strutture ricettive turistiche (4-03371) (risp. BONACCORSI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2399		
PILLON: su un caso di sottrazione internazionale di minore (4-02987) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2403		

AIMI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

è recentissimo l'appello lanciato dal sindaco di Lampedusa e Lino-
sa, Salvatore Martello, sulla situazione in cui versa il centro di accoglienza
per migranti. Allo stato attuale, nel centro, vi sarebbero circa 240 persone,
più del doppio della capienza regolamentare;

il primo cittadino ha richiesto il tempestivo intervento delle istitu-
zioni per provvedere al più presto al trasferimento degli ospiti in eccedenza.
Viene lamentato anche un senso di isolamento che porta Lampedusa a so-
stenere da sola il peso di sbarchi continui con evidenti ripercussioni sulla
comunità tutta;

a preoccupare maggiormente sono gli "sbarchi fantasma" da bar-
coni che arrivano dalla Tunisia: si teme di tornare ai giorni più bui dell'im-
migrazione incontrollata;

in un'intervista audio rilasciata nei giorni scorsi, il primo cittadino
ha lamentato, in particolare, l'ingestibilità della situazione, con cittadini tu-
nisini liberi di entrare e uscire dal centro di accoglienza come e quando vo-
gliono, episodi di furti continui e di molestie ai turisti. "In troppe occasioni i
migranti sbarcano, vengono soccorsi ed accolti, e subito dopo vengono la-
sciati liberi di muoversi come vogliono senza che nessuno intervenga per
verificare se soggiornano o meno all'interno del centro. Se qualcuno vuole
speculare sulle mie parole è libero di farlo, ma qui il tema non è né il razzi-
smo né l'intolleranza: il punto è il rispetto dell'ordine pubblico e delle rego-
le. Un rispetto che non può valere solo per i lampedusani, mentre chiunque
altro viene lasciato libero di agire come vuole",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali iniziative urgenti intenda mettere in campo per risolvere il
grave problema di sovraffollamento del centro di accoglienza di Lampedusa
e per limitare quanto più possibile gli sbarchi nel loro complesso;

quali ulteriori misure intenda attivare per garantire un controllo meticoloso, affinché i migranti soggiornino effettivamente nel centro di accoglienza, allontanando tempestivamente dall'isola coloro che risultino molesti.

(4-02137)

(9 settembre 2019)

RISPOSTA. - Il centro di accoglienza di Lampedusa costituisce la prima frontiera per l'arrivo in Europa e l'avamposto del nostro Paese verso il golfo della Sirte. Al fine di decongestionare la pressione causata dall'intenso flusso di arrivi sull'*hotspot* presente a Lampedusa, sono state individuate in Sicilia 12 strutture per l'esecuzione delle misure di sorveglianza sanitaria nei confronti dei migranti. Sono state inoltre predisposte, nei centri di prima accoglienza di Catania e Siracusa, specifiche aree finalizzate all'attuazione della sorveglianza sanitaria.

A seguito della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttora in corso, nell'ambito dell'organizzazione per l'attuazione delle misure di prevenzione del contagio, come noto è stato previsto il ricorso all'utilizzo delle "navi quarantena", tutte attualmente operative in Sicilia. Si evidenzia, peraltro, come alla data del 22 settembre siano stati trasferiti da Lampedusa sulle navi circa 4.700 migranti, mentre il trasferimento presso le altre strutture per la quarantena, dislocate su tutto il territorio nazionale, ha interessato circa 8.400 persone.

Si segnala, altresì, che al fine di garantire all'*hotspot* di Lampedusa maggiori *standard* di sicurezza, sono in via di ultimazione specifici interventi volti all'adeguamento e ampliamento della capacità ricettiva della struttura, che attualmente è pari a 192 posti.

Quanto alle iniziative intraprese in tema di sicurezza, va preliminarmente evidenziato che in occasione degli imbarchi di migranti dall'*hotspot* di Lampedusa sulle navi quarantena, è stato adottato un dispositivo di vigilanza con l'ausilio di unità navali della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto e di reparti delle forze dell'ordine. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con la Questura, il comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ha altresì adottato provvedimenti finalizzati ad incrementare la vigilanza dell'*hotspot* e a rafforzare i meccanismi di controllo del territorio, in relazione all'eventuale sussistenza di specifici profili di rischio.

Su un piano più generale va rammentato che presso tutte le strutture di accoglienza destinate alla quarantena è costantemente attivo un dispositivo di vigilanza apprestato dalle forze dell'ordine e con il concorso dei

militari dell'Esercito Italiano, impiegati nell'operazione "Strade sicure" il cui piano d'impiego ha consentito di mettere a disposizione dei prefetti della Sicilia un contingente di quasi 1.000 uomini.

Si assicura, dunque, che l'impegno del Governo per Lampedusa è costante e si articola su più livelli di intervento. A conferma, si richiama anche il recente decreto-legge agosto, n. 111 del 2020, con il quale sono state previste specifiche misure per la ripresa economica dell'isola.

Il Vice ministro dell'interno

MAURI

(7 ottobre 2020)

AIMI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

come ormai tristemente noto, l'inchiesta "Angeli e demoni" ha fatto emergere uno scenario raccapricciante sulla rete dei servizi sociali della val d'Enza, accusati, tra l'altro, di redigere false relazioni per allontanare bambini dalle famiglie e collocarli in affido retribuito presso amici o conoscenti;

in relazione a tali fatti, la Procura di Reggio Emilia ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone. Tra le parti offese figura anche il Ministero della giustizia;

per il 30 ottobre 2020 è fissata l'udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. Più volte e in svariate occasioni, il Ministero della giustizia ha lasciato intendere la volontà di costituirsi parte civile nel processo;

si ricordano peraltro le parole pronunciate di recente dal presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, Giuseppe Spadaro: "Sono certo che il ministero, nella persona del ministro Bonafede, stia già valutando la costituzione di parte civile, in primis nell'interesse dei bambini, unico a cui il Tribunale minori, il sottoscritto tanto quale suo presidente ma anche quale padre biologico e adottivo, come i giudici minorili di Bologna, hanno sempre e unicamente prestato la dovuta attenzione ed, anche, per ridare all'utenza fiducia nella figura del giudice dei minori",

si chiede di sapere se, per quanto consta al Ministro in indirizzo, il suo Ministero si costituirà parte civile nel processo penale relativo alla nota inchiesta "Angeli e demoni" e con quali tempistiche intenda comunicare tale decisione.

(4-03866)

(21 luglio 2020)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione è stato chiesto di conoscere le valutazioni in merito all'eventuale costituzione di parte civile del Ministero della giustizia in qualità di parte offesa nel procedimento penale n. 5226/2018 RGNR e n. 21962019 RG Gip del Tribunale di Reggio Emilia, instaurato nei confronti di Federica Alfieri ed altri 23 soggetti in relazione a varie ipotesi di reato tra le quali falso, estorsione, truffa, abuso d'ufficio, peculato, favoreggiamento, falsità in perizia, violenza privata, maltrattamenti, lesioni personali, minaccia, frode processuale, false dichiarazioni agli organi inquirenti.

Premesso che, come noto, alla vicenda è stato dato notevole risalto da parte degli organi di stampa (cosiddetto caso Bibbiano) e che in più occasioni, da ultimo proprio nell'interrogazione, si riferisce dell'intenzione di questo Dicastero di partecipare direttamente al procedimento mediante costituzione di parte civile, si rappresenta che la questione è attualmente all'esame degli uffici deputati che hanno avviato l'attività istruttoria prope-deutica alla formulazione delle valutazioni di competenza in ordine all'eventuale costituzione di parte civile del Ministero, con l'interessamento degli uffici giudiziari coinvolti a vario titolo e tenuto conto delle indicazioni di massima già fornite al riguardo dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna in occasione dell'invio dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, fissata innanzi al Tribunale di Reggio Emilia il 30 ottobre 2020.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(15 ottobre 2020)

CANDURA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

tutti i collegi e gli ordini professionali, provinciali o nazionali, sono enti di diritto pubblico sotto il diretto controllo del Ministero di Giustizia;

annualmente sono tenuti a redigere un bilancio economico e a stabilire il contributo annuo che ogni iscritto è tenuto a versare per l'ordinaria gestione dell'organismo stesso. Tale contributo deve essere fissato nei limiti della normale funzionalità dell'ente (art. 26 della legge n. 434 del 1968) e non per "fare cassa". Concetto questo ultimo più volte ribadito anche dal Consiglio di Stato;

considerato che:

il Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati annualmente stabilisce l'ammontare massimo annuale della tassa che un singolo iscritto deve versare al proprio Collegio provinciale, nonché la quota parte della tassa stessa che deve essere versata al Consiglio nazionale. Le proposte (delibere) del Consiglio nazionale relative alla tassa suddetta, sono vagliate dal Ministero di giustizia che, visto il bilancio annuale del Consiglio nazionale, considerata anche l'inflazione, approva o rigetta la proposta. Approvata la proposta da parte del Ministero, il Collegio nazionale lo comunica ai singoli collegi provinciali, che ne prendono atto e sono tenuti all'applicazione;

il Consiglio nazionale con proprie delibere n. 40/2017 e n. 41/2017 ha chiesto al Ministero di elevare il contributo di ogni singolo iscritto al Consiglio nazionale da euro 40 a euro 130 per coloro che sono iscritti alla cassa di previdenza autonoma, da euro 40 a euro 30 per coloro che non sono iscritti alla cassa di previdenza autonoma;

la legge n. 434 del 1968, istitutiva della libera professione di perito agrario, non prevede l'imposizione di una tassa di iscrizione annua differenziata, bensì unica per tutti gli iscritti al Collegio, esercenti o non esercenti la libera professione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire per l'annullamento delle delibere n. 40 e 41 del 2017 del Consiglio nazionale per quello che l'interrogante considera una manifesta violazione della legge n. 434 del 1968 e per la mancanza di giustificazione dell'eccezionale aumento della tassazione.

(4-02698)

(14 gennaio 2020)

RISPOSTA. - Occorre rilevare che ai sensi dell'art. 26, lett. g) e h), della legge n. 434 del 1968 il Ministero della giustizia, con decreti del 15 marzo 2018, all'esito dell'istruttoria espletata ha provveduto ad approvare le delibere n. 40 e n. 41 del 18 dicembre 2017, relative alla misura dei contri-

buti da corrispondersi da parte degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati per il suo funzionamento ed ai consigli dei collegi territoriali e ne ha disposto l'immediata comunicazione al consiglio nazionale. In particolare, da un lato, è stata ritenuta la congruità della misura del contributo, anche in quanto supportata dal bilancio di previsione per l'anno 2018; dall'altro, il Ministero ha considerato che la differenziazione della misura del contributo a seconda dell'iscrizione o meno anche alla gestione separata in seno all'Enpaia non si pone in violazione di norme di legge e rientra nei margini di discrezionalità del consiglio (quale organo rappresentativo degli iscritti).

In quest'ottica, invero, è stata ritenuta non irragionevole una distinzione tra soggetti che, esercitando attività professionale, siano anche iscritti alla cassa e soggetti che, per contro, non svolgano detta attività. Alla stregua di queste considerazioni, fatte salve diverse e successive valutazioni, non si ravvisano ragioni per intervenire sulla misura del contributo indicato dall'organo consiliare eletto dagli iscritti.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(15 ottobre 2020)

CORRADO, ANGRISANI, GAUDIANO, PACIFICO, ABATE, MORONESE, PUGLIA, LANNUTTI, VANIN. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:

un concreto rischio di estinzione minaccia, a parere dell'interrogante, il prestigioso Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), nato nel 1975, contestualmente al Ministero in indirizzo, subentrando al Centro nazionale per il catalogo unico, in attività dal 1951;

L'ICCU, oggi afferente alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC), è infatti allocato al IV piano della storica Biblioteca nazionale centrale di Roma (BNCR), sita in Viale del Castro Pretorio, ma pare che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo voglia stipare in quella sede anche gli uffici della neonata Direzione generale Turismo, occupando 19 delle 32 stanze assegnate all'Istituto;

tali stanze sono "vuote" di addetti, ma non di materiali e strumentazione, a causa dell'annosa crisi organizzativa dell'ICCU, esito di una riduzione del personale grossomodo pari al 50 per cento della pianta organica che il Ministero non ha inteso, fin qui, affrontare, né contrastare;

si prevede, fra l'altro, lo smantellamento della sala *e-learning*, che renderà inutilizzabili le sue 15 postazioni, il *computer master* per la docenza e il nuovo videoproiettore; mentre il ridimensionamento degli spazi destinati al personale obbligherà ad accatastare i materiali frutto delle attività pregresse entro armadi posizionati nei corridoi;

l'operazione stigmatizzata sarebbe già andata in porto, o andrebbe in porto con l'imminente rientro in ufficio del personale, se le norme sul distanziamento fisico imposto dalla pandemia da COVID-19 non impedissero di costringere i dipendenti residui dell'ICCU e quelli della Direzione generale Turismo in tre o quattro per stanza, come sembra fosse stato congegnato;

considerato che:

la convivenza forzata imposta a due direzioni del Ministero che nulla hanno in comune, e non potranno giovare della prossimità fisica per l'espletamento dei propri fini istituzionali, a parere dell'interrogante è indicativa della scarsa importanza riconosciuta dall'Amministrazione allo straordinario patrimonio bibliotecario italiano e al servizio che l'ICCU ha svolto e svolge, in particolare garantendo la rete pubblica di conoscenza e condivisione del sapere;

come sottolinea la consigliera metropolitana del Movimento 5 Stelle, Gemma Guerrini, in una mozione presentata a marzo 2020 al Sindaco di Roma e alla sua Giunta, "il provvedimento preso comporterà l'interruzione di una attività imprescindibile per la ricerca nazionale e internazionale, con gravissimo nocumento per la cultura";

anche la società civile si è mobilitata, tra l'altro attivando una raccolta firme *on line* indirizzata al ministro Franceschini allo scopo di indurre il Ministero a recedere da tale improvvida decisione;

considerato inoltre che:

risulta all'interrogante che nella Biblioteca nazionale centrale di Roma alcuni locali siano stati concessi alla Fondazione di partecipazione "Scuola dei beni e delle attività culturali", nata con la legge 27 febbraio 2015 n. 11, che ha ridefinito il raggio di azione della precedente "Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo";

da statuto, la scuola citata è "un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali"; la sua sede centrale è "a Roma, presso il Ministero";

il contributo del Ministero, socio fondatore, al funzionamento e alla gestione del suddetto ente di diritto privato, peraltro commissariato da ot-

tobre 2019, è sempre stato cospicuo: oltre al fondo di dotazione iniziale, gli ha destinato 7.898.350 euro nel 2016, 3.400.000 euro nel 2017, 2.500.000 euro nel 2018 e nel 2019, con l'aggiunta, l'anno passato, di altri 1.150.600 euro del "Fondo per oneri differiti"; per il 2020 il contributo in conto esercizio è pari a 3.500.000 euro;

nonostante disponga di risorse pubbliche annuali così considerevoli, la "Scuola dei beni e delle attività culturali", che non è proprietaria di immobili, continua a giovare dell'ospitalità della Biblioteca nazionale centrale di Roma per la propria sede operativa, sottraendo spazio anch'essa, con l'avallo del Ministero, agli uffici che fanno capo alla DGBIC, compreso l'ICCU,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la sottrazione all'ICCU di oltre metà del suo spazio vitale condanni l'Istituto ad un sottodimensionamento, che giocoforza non solo compromette la prosecuzione delle sue attività, ma impedisce anche per il futuro il ripristino della pianta organica originale;

se non creda insensato affossare l'ICCU per fare posto ad una Direzione generale creata *ad hoc* per occuparsi di una materia, il turismo, che, come dimostra l'intermittenza della sua attribuzione al Ministero in indirizzo negli scorsi anni, sarebbe, a parere dell'interrogante, più ragionevole riconnettere al Ministero dello sviluppo economico o assegnare a un Ministero apposito;

se, anche alla luce delle esigenze di promozione e finanziamento della ricerca scientifica prepotentemente emerse con la pandemia in corso, non ritenga opportuno recedere dal proposito precedente al periodo del COVID-19 di sacrificare l'ICCU, e anzi impegnarsi per rilanciarlo e potenziarlo consapevole che la fruizione dei dati *on line* e l'interconnessione sono modalità di cui la scienza moderna non può fare a meno e di cui perciò un Paese civile come l'Italia non può essere privato.

(4-03436)

(13 maggio 2020)

RISPOSTA. - In prima istanza si richiama che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*, sono stati introdotti nell'organi-

gramma del Ministero alcuni nuovi uffici di livello dirigenziale generale, tra cui anche la Direzione generale del turismo, in ragione del trasferimento delle competenze in materia di turismo sancito dal decreto-legge n. 104 del 2019. Sulla base di questa rinnovata struttura del Ministero è stato avviato un tavolo di lavoro coordinato dal segretariato generale per assicurare un assetto logistico funzionale, interessando necessariamente con alcune modifiche sedi quali il plesso del San Michele a Ripa, di via Milano e della biblioteca nazionale centrale.

Nello specifico, l'interrogazione riguarda i locali ubicati al quarto piano della biblioteca nazionale centrale di Roma, destinati ad accogliere, oltre all'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche (ICCU), anche la Direzione generale del turismo, attualmente ubicata presso il secondo piano della sede ENIT di via Marghera n. 2. Tale soluzione rientra a pieno titolo nel più ampio quadro di riorganizzazione, non comportando alcuna previsione circa un eventuale futuro ridimensionamento dell'ICCU. Del resto, l'attuale sistemazione della Direzione generale del turismo non poteva essere conservata ancor più a seguito degli effetti causati dal COVID-19 sul turismo e alle iniziative di rilancio collegate, per il cui svolgimento il segretariato generale ha già ufficialmente comunicato l'attribuzione di fondi aggiuntivi per attivare servizi di supporto.

Quanto al riferimento agli ambienti destinati alle attività *e-learning* si precisa che non è previsto nessuno smantellamento; anzi, si conferma la conservazione della destinazione d'uso senza alcuna alterazione.

Per quanto concerne, infine, il riaccorpamento del turismo al Ministero, si ritiene, senza alcun dubbio, che la cultura è l'elemento di forza dell'offerta turistica italiana. I dati relativi alla crescita del numero dei visitatori e degli introiti dei musei statali (pre COVID-19) confermano quanto tali elementi rappresentino per l'Italia significativi punti di forza di un sistema in grado di competere a livello internazionale.

In questa visione, si vuole riaffermare la *leadership* dell'Italia nel mercato turistico, rilanciando la bellezza del suo patrimonio e dei suoi territori quale fattore unico e distintivo di competitività e attrazione. Il turismo e la cultura, al centro di un modello di sviluppo, sono in grado di contribuire alla gestione durevole delle risorse culturali e naturali e di produrre benessere economico e sociale per i propri territori. L'Italia si conferma destinazione di eccellenza ma può ancora aspirare a migliorare il suo posizionamento nell'ambito della competitività, rispetto a Paesi che non vantano lo stesso patrimonio culturale, storico e ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BONACCORSI

(7 ottobre 2020)

DE PETRIS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno e la CEI hanno sottoscritto un protocollo, in data 7 maggio 2020, concernente le necessarie misure di sicurezza cui ottemperare, nel rispetto della normativa e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la riapertura delle chiese cattoliche al culto;

al punto 1.8 si legge: "Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente";

in base a quanto risulta all'interrogante, il punto 1.8 del protocollo ha suscitato reazioni critiche e indignate da parte di FISH (Federazione italiana superamento handicap), del MAC (Movimento apostolico ciechi), della Lega arcobaleno e altre associazioni rappresentative di "persone con disabilità" (definizione corretta indicata dall'ONU), non più "diversamente abili" (definizione obsoleta), in quanto si contesta che la previsione di disporre "luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni" nei confronti delle persone con disabilità possa contenere un'immotivata discriminazione sulla base di un'indistinta fragilità comune rispetto ad altri fedeli cattolici;

in base alle informazioni di cui è a conoscenza l'interrogante, il Ministro dell'interno avrebbe dichiarato che la differenziazione rispetto al punto contestato sarebbe stata adottata per garantire una maggior tutela delle persone con disabilità;

a giudizio dell'interrogante, la previsione di "luoghi appositi" di cui al punto 1.8, come evidenziato dalle associazioni citate, appare priva di ogni fondamento scientifico e rischia di introdurre una discriminazione determinando di fatto un ritorno al passato che non garantisce pari opportunità, inclusione e pieno riconoscimento della dignità di ogni persona e del diritto di tutti, senza alcuna esclusione, ad esercitare la libertà religiosa ed a partecipare al culto, in violazione della legge n. 67 del 2006 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,

si chiede di sapere se non si intenda tener conto di quanto esposto e se non si ritenga opportuno procedere con la Conferenza episcopale italiana alla rettifica del citato protocollo al punto 1.8 o, in caso contrario, motivare il perché tale previsione sia stata individuata solo nel protocollo sottoscritto con la CEI e non con le altre confessioni religiose.

(4-03786)

(7 luglio 2020)

RISPOSTA. - Si fa riferimento al protocollo per la ripresa delle celebrazioni religiose con la presenza dei fedeli, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal presidente della Conferenza episcopale italiana il 7 maggio 2020 ed entrato in vigore il 18 maggio successivo. In particolare, viene richiamata l'attenzione sul paragrafo 1.8, relativo alle modalità di partecipazione alle celebrazioni religiose delle persone con disabilità, ritenendo potenzialmente discriminatorio il contenuto delle relative disposizioni. Va premesso che il protocollo, recepito dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, 11 giugno e 14 luglio 2020, indica le modalità con le quali si svolgono le celebrazioni religiose con la partecipazione dei fedeli, onde evitare occasioni di potenziale contagio del virus COVID-19.

Il presunto contenuto discriminatorio è stato oggetto di segnalazioni da parte di alcune associazioni rappresentative di persone con disabilità, tra le quali il MEC (Movimento apostolico ciechi) e la FISH (Federazione italiana superamento handicap), in riscontro alle quali questo Ministero ha già chiarito che la previsione contenuta nel testo del protocollo è stata orientata non certo a discriminare ma, al contrario, a dimostrare una particolare "sensibilità" nei confronti delle persone con disabilità, prevedendo una specifica attenzione per le loro particolari esigenze e promuovendo pari opportunità, inclusione e partecipazione attiva.

Sull'argomento il Ministero, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ritenuto di interessare, il 19 giugno, la CEI, segnalando l'opportunità che "Il punto 1.8 del protocollo sia inteso nel senso che le persone con disabilità hanno pieno diritto di partecipare alle celebrazioni religiose con le stesse modalità di tutti gli altri fedeli, soggetti solo alle limitazioni generali che il protocollo stesso prevede e rispettando le regole di prevenzioni obbligatorie per tutti". Ciò al fine di evitare equivoci ed incomprensioni, pur nella consapevolezza che la previsione non avesse intenti discriminatori.

La CEI il 26 giugno, con nota indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro, nonché al responsabile del centro antidiscriminazione LEDHA, ha chiarito che non vi è nessuna volontà discriminatoria

da parte del protocollo nei confronti delle persone con disabilità, per quanto riguarda la loro partecipazione alle celebrazioni religiose. Nell'evidenziare che l'inserimento del paragrafo richiamato, dimostra, al contrario, un'attenzione specifica e particolare per le persone con disabilità; la CEI ha sottolineato come la cura per la salute di tutti anche nella partecipazione alle celebrazioni liturgiche è stato l'intendimento che ha guidato la redazione prima e la sottoscrizione poi del protocollo. Ha, altresì, rappresentato che non risultano registrati e segnalati comportamenti discriminatori verso persone con disabilità ma che, al contrario, si hanno notizie di iniziative e attenzioni peculiari per favorire la partecipazione alle celebrazioni liturgiche delle persone con disabilità, pur nelle oggettive difficoltà del momento.

Quanto rappresentato dalla CEI va quindi nel senso auspicato dall'interrogante, superando eventuali ambiguità e possibili differenti interpretazioni della disposizione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(9 ottobre 2020)

DE POLI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che Open Fiber SpA, aggiudicatrice del primo bando di gara per la realizzazione della rete in fibra nelle cosiddette "aree bianche" e grigie, raggruppate nei *cluster* C e D previsti dal Piano nazionale banda ultra larga, intenderebbe completare la rete nel 2022, ad eccezione di Lombardia, Piemonte e Veneto, che saranno coperte nel 2023;

per tali interventi, la cui realizzazione era prevista nell'arco temporale 2016-2020, e che consistono nella progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di una rete passiva e attiva di accesso in modalità *wholesale*, con fornitura di servizi agli utenti finali a 100 Mbps e comunque non al di sotto dei 30 Mbps, si prevede un intervento diretto, con la costruzione di una rete che rimarrà pubblica (Stato-Regioni) e che coprirà 7.300 comuni in tutto il territorio nazionale;

sono stati siglati specifici accordi di programma e relative convenzioni operative con le Regioni, con l'appoggio del Fondo sviluppo e coesione nazionale, per l'utilizzo dei fondi strutturali FESR e FEASR;

i fondi pubblici ammontano a 1,4 miliardi, suddivisi in più di un miliardo di fondi statali (FSC) e 352 milioni di fondi strutturali a livello regionale;

Infratel SpA, società *in house* del Ministero, agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dall'accordo;

considerato che:

ad oggi nella regione Veneto i cantieri conclusi risultano solamente 58 su 563;

la necessità di utilizzare la rete digitale per lo *smart working*, la didattica a distanza e l'*e-commerce* ha evidenziato ancor di più l'inadeguatezza di quella esistente;

non essendo prevedibili i tempi di realizzazione di questa importante infrastruttura, sussiste il serio rischio di perdere parte dei fondi comunitari collegati al progetto che ammontano a 83 milioni di euro;

fornire i territori comunali della banda ultra larga significa, in questo momento particolare, dotare le famiglie e le imprese di un importante strumento che può supportare anche la ripresa economica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi assolutamente necessario, in questo particolare contesto, che richiede distanziamento fisico e sociale, intervenire per quanto di sua competenza, per accelerare la realizzazione della banda ultra larga nei citati territori, al fine di dotare i cittadini di un importante mezzo di comunicazione e consentire alle imprese che oggi si sentono escluse dalla competizione nazionale ed internazionale, di promuovere e commercializzare i loro prodotti.

(4-03461)

(19 maggio 2020)

VALLARDI, PIZZOL, TOSATO, STEFANI, ZULIANI, CANDURA, SAVIANE, FREGOLENT, OSTELLARI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Giunta regionale del Veneto, con DGR n. 319 del 24 marzo 2016, ha approvato lo schema di accordo di programma quadro con il Ministero dello sviluppo economico per l'implementazione della banda ultra larga in Veneto e con successiva DGR n. 793 del 27 maggio 2016 ha approvato lo schema di convenzione operativa con il relativo piano tecnico. L'inter-

vento si inserisce nel Piano nazionale banda ultra larga attuato dal Ministero dello sviluppo economico tramite la propria società *in house* Infratel Italia SpA;

il 3 marzo 2015 il Governo, per soddisfare gli obiettivi fissati dall'Agenda digitale europea entro il 2020, ha approvato la «Strategia italiana per la banda ultralarga», che prevede la copertura dell'85 per cento della popolazione con infrastrutture in grado di veicolare servizi a velocità pari o superiori a 100 Mbps, garantendo al contempo al 100 per cento dei cittadini l'accesso ad *internet* ad almeno 30Mbp; a tal proposito, Infratel Italia ha bandito due gare pubbliche per il cablaggio di 271 città dei *cluster* A e B, nonché dei 6.753 comuni inclusi ad oggi nelle aree bianche dei *cluster* C e D;

Open Fiber SpA (società a partecipazione paritetica tra Enel SpA e CdP Equity SpA) ha avviato un piano per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica su scala nazionale, provvedendo alla realizzazione della rete in fibra ottica, o mediante un investimento privato, stipulando apposite convenzioni con i comuni interessati dagli interventi o con un finanziamento pubblico nelle cosiddette «zone bianche», cioè aree individuate come «a fallimento di mercato», in quanto operatore individuato come concessionario all'esito di procedure di gara avviate da Infratel SpA;

secondo una ricerca dell'Università di Padova, il 42,3 per cento degli italiani sarebbe disposto a lasciare il proprio Paese per cercare nuove opportunità lavorative, per avere servizi per il tempo libero e i consumi allineati con il livello europeo e per disporre di una migliore connettività e accessibilità a *internet*. In particolare, nelle aree non raggiunte dai collegamenti *internet* "ultra veloci" ci sono imprese più piccole, un maggior numero di disoccupati e un tasso di mortalità delle aziende superiore alla media nazionale;

tra il 2011 e il 2018, nei comuni ricompresi nelle aree bianche, la popolazione è diminuita di 118.000 persone, pari a un calo dell'1,1 per cento; la popolazione dei comuni coperti è aumentata invece del 2,8 per cento, per un totale di 902.000 persone in più durante gli ultimi 7 anni. Il 54 per cento degli addetti che lavorano in comuni in area bianca sono occupati in unità locali con meno di 10 addetti, percentuale che arriva al 79 per cento, se si contano tutte le aziende con meno di 50 addetti. Nei comuni coperti, invece, i lavoratori di aziende con meno di 50 addetti sono circa il 70 per cento;

l'attuale emergenza COVID-19 ha fatto emergere l'importanza delle infrastrutture di rete per le famiglie, per i lavoratori e le aziende: la situazione è ancora fortemente di ritardo. Agli interroganti non risultano i miglioramenti previsti dal piano ed al momento risultano collaudati solo tre cantieri, con il fondato timore che per il Veneto, la Lombardia ed il Piemon-

te i lavori terminino nel 2023, mettendo così a dura prova la resistenza le tre regioni che costituiscono la parte fondamentale del tessuto produttivo del Paese,

si chiede di sapere se, alla luce del forte ritardo accumulato dal concessionario nella realizzazione della rete pubblica a banda ultralarga, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere iniziative volte ad accelerare l'esecuzione dei lavori, anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi, oggi molto lontani, della «Strategia italiana per la banda ultralarga» entro il 2020.

(4-03460)

(19 maggio 2020)

RISPOSTA.^(*) - Gli interroganti fanno riferimento al piano banda ultra larga (BUL), specificamente all'intervento nelle "aree bianche", lamentando un ritardo nella realizzazione degli interventi, con particolare riguardo alla situazione dei cantieri in Veneto. Alla data del 24 settembre 2020, sono stati ultimati i lavori in 38 comuni e collaudati in 24 comuni (18 con collaudi positivi e 6 con collaudi con lievi prescrizioni che Open Fiber SpA è tenuta ad adempiere).

Preliminarmente, occorre evidenziare che i rallentamenti nell'apertura di nuovi cantieri e nel completamento dei lavori di posa in opera della fibra sono stati determinati dalla complessità nell'acquisire i permessi dagli enti nazionali e locali interessati, nonché dalle difficoltà operative del concessionario, che si è trovato in fase di *start up* a gestire un progetto estremamente complesso e di sfida per il sistema Paese. Sotto questo aspetto, il Ministero sta compiendo un'efficace azione di *moral suasion* nei confronti delle istituzioni coinvolte nei processi di autorizzazione, anche favorendo il dialogo tra i diversi enti interessati. Sono state, in particolare, adottate soluzioni per snellire i processi autorizzativi (tra i quali, a titolo di esempio, la pianificazione delle conferenze dei servizi) ed è stato incoraggiato un comportamento proattivo del concessionario nei confronti dei territori su cui deve intervenire.

Il comitato banda ultralarga (COBUL), che assicura il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della strategia BUL, negli ultimi mesi è stato convocato con frequenza e cadenza ravvicinata, al fine di individuare le iniziative più urgenti da adottare e dare ulteriore impulso alle attività. In tal senso, è stata avviata una positiva interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

dei lavori. È stato, altresì definito un cronoprogramma delle attività con le Regioni e realizzata una *dashboard* in grado di evidenziare lo stato di avanzamento dei lavori e le relative criticità, poi resa disponibile sul sito della società Infratel.

Recenti misure di semplificazione per l'innovazione sono, inoltre, state previste nel decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", e dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", per accelerare il rilascio delle autorizzazioni, in particolare per le attività di scavo a basso impatto ambientale. In tal senso, si stanno valutando modifiche al "decreto scavi" che permetterebbero di ampliare la casistica in cui è previsto l'utilizzo di tecniche di scavo innovative a basso impatto ambientale, che comporterebbe vantaggi non solo in termini di minore impatto degli interventi di costruzione della rete sulle strade interessate dai lavori, ma anche in termini di velocità nell'esecuzione delle opere.

Con specifico riferimento allo stato dei lavori di posa in opera della fibra ottica nel territorio veneto, si rappresenta che inizialmente era stata elaborata da parte di Infratel Italia SpA, soggetto attuatore del piano aree bianche, una bozza del nuovo piano tecnico volta a disciplinare l'esecuzione delle opere nel territorio veneto. Tale bozza era stata, tra l'altro, discussa e approvata nel corso della riunione del comitato di coordinamento, monitoraggio e verifica (istituito dall'accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga stipulato tra il Ministero e la Regione) tenutasi il 22 maggio 2020. Tuttavia, la bozza non è stata poi adottata in quanto è stata ritenuta superata dalla rimodulazione delle risorse FESR. Nel corso del comitato del 10 settembre la Direzione ICT e agenda digitale e l'autorità di gestione FESR del Veneto hanno infatti reso noto che, sulla scorta della determina di Giunta regionale di rimodulazione dei fondi FESR, e dell'approvazione, da parte del comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020, di alcune modifiche proposte, si sarebbe provveduto ad inoltrare al Ministero una nota formale di richiesta di un nuovo piano tecnico che tenesse conto, evidentemente, della rimodulazione delle risorse disponibili (da 35.187.500 a 16.000.000 euro).

Il nuovo piano tecnico ed il relativo cronoprogramma dei lavori, che è in corso di predisposizione da parte di Infratel, sulla base della richiesta pervenuta da parte della Regione Veneto il 23 settembre 2020, sarà verosimilmente approvato non appena la nuova Giunta regionale si sarà insediata. Contestualmente all'approvazione del nuovo piano tecnico vi sarà anche l'approvazione di un *addendum* alla convenzione FESR conseguentemente modificata.

Si osserva che, sulla base del cronoprogramma previsto dal nuovo piano, la conclusione dei lavori e i successivi collaudi nei comuni finanziati

con fondi comunitari (FESR e FEASR) sono attesi entro il 2022. Mentre la programmazione per il 2023 prevede unicamente la conclusione dei lavori e i collaudi nei comuni finanziati con il fondo sviluppo e coesione (FSC). È pur vero che la scansione temporale degli interventi, disciplinata dal cronoprogramma, è stata pianificata con l'obiettivo specifico di dare priorità alla spesa a carico delle risorse comunitarie, al fine di evitarne il disimpegno da parte della Commissione europea, la cui certificazione potrà pertanto essere completata entro i termini previsti per l'attuale periodo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Si rileva, infine, che sulla base dei dati forniti da Infratel, i ritardi nella programmazione degli interventi, ascrivibili al territorio veneto, risultano essere di entità comparabile a quelli in media accumulati nelle altre regioni del territorio nazionale. Le criticità specifiche alla base di tali ritardi vengono, peraltro, costantemente monitorate, analizzate e discusse nell'ambito dei lavori del comitato di coordinamento, monitoraggio e verifica.

Come giustamente evidenziato, la necessità di copertura in banda ultralarga in tutto il territorio nazionale è diventata ancor più evidente a seguito dell'emergenza COVID-19 e delle misure restrittive che l'intera popolazione ha dovuto affrontare con il *lockdown*. Misure di isolamento che hanno portato, tra l'altro, a un balzo immediato dello *smart working* e della didattica a distanza, rendendo essenziali gli interventi infrastrutturali volti a rendere il Paese resiliente a emergenze come quella attuale, nei suoi settori più strategici. Per tale motivo, nel quadro della riunione del 5 maggio 2020 del COBUL, si è dato il via libera a una rimodulazione del piano banda ultralarga per favorire la connettività di imprese, famiglie e scuole. È stato, infatti, deliberato l'utilizzo di fondi per un totale di 1.546 milioni di euro, di cui 400 milioni destinati al piano scuola per il collegamento di oltre 32.000 plessi scolastici a un giga in tutta Italia. Con i restanti fondi è stata prevista, inoltre, l'attivazione di *voucher* a famiglie e imprese in tutta Italia.

Con i decreti ministeriali 7 agosto 2020, sono state affidate ad Infratel Italia le attività relative alla realizzazione del piano scuole e del piano *voucher* per famiglie meno abbienti. Con specifico riferimento al piano scuole, Infratel ha censito circa 34.600 scuole che necessitano di collegamento in fibra, all'esito delle attività di mappatura conclusasi il 31 luglio, e ha raccolto i contributi degli *stakeholder* per definire gli interventi infrastrutturali in cui si articolerà il piano, nell'ambito di una procedura di consultazione pubblica conclusasi il 15 settembre. Con specifico riferimento al piano *voucher*, la misura si articolerà in due fasi: *voucher* di fase 1 per le famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro e *voucher* di fase 2 per le famiglie con reddito ISEE fino a 50.000 euro e imprese. Per i soli *voucher* di fase 2, sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder*, nell'ambito di una procedura di consultazione pubblica, conclusasi il 7 settembre, necessaria per delineare il piano di intervento da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.

In seguito alla registrazione dei decreti del 7 agosto 2020 e alla formalizzazione dell'accordo di programma tra Ministero, Invitalia e Infratel Italia, si procederà alla pubblicazione del bando di gara del piano scuole e all'avvio del piano *voucher*, per entrambi in fase 1.

In conclusione, il Ministero continuerà a vigilare sulla società Infratel e sull'avanzamento del piano BUL e a monitorare costantemente le fasi attuative poste in essere dal concessionario Open Fiber in tutto il Paese, compresi i territori del Veneto. Il Governo, infatti, sente fortemente la necessità di giungere in tempi rapidi alla creazione di un'infrastruttura digitale nazionale in grado di assicurare al sistema Paese di superare i divari tecnologici esistenti e raggiungere l'obiettivo europeo di una società digitale pienamente inclusiva.

Il Ministro dello sviluppo economico

PATUANELLI

(5 ottobre 2020)

EVANGELISTA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 155 del 2012 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ha soppresso 31 tribunali e le corrispondenti procure della Repubblica, nonché 220 sezioni distaccate di tribunale;

il provvedimento ha colpito pesantemente la Sardegna con la soppressione della sezione distaccata di Olbia ed il conseguente trasferimento di tutti gli affari giudiziari presso il Tribunale di Tempio Pausania;

questo, da subito, ha costituito una evidente e grave "anomalia", avendo Olbia ed il suo territorio un rilievo economico e sociale ben superiore a quello di Tempio, e tale che avrebbe giustificato l'istituzione del Tribunale di Olbia;

l'anomalia citata, oggi è sempre più evidente.

Infatti, la città di Olbia è divenuta nel tempo il più importante ed esteso centro di riferimento economico di tutto il nord-est della Sardegna. È l'unica città d'Italia che ha registrato negli ultimi dieci anni una crescita demografica vertiginosa, con più di 80.000 residenti attuali. Inoltre, Olbia ha avuto un notevole e rapido sviluppo industriale e commerciale, grazie ai noti insediamenti turistici della Costa Smeralda e per le infrastrutture viarie di cui è dotata;

il porto di Olbia è il primo in Italia per numero di passeggeri, con un traffico annuale che si avvicina al milione di passeggeri. È anche sede dell'aeroporto Olbia - Costa Smeralda, che nel 2019 ha fatto registrare un traffico di circa tre milioni di passeggeri. È inoltre presente nel suo territorio l'ospedale di eccellenza Mater Olbia Hospital, risultato della *partnership* fra la Qatar Foundation e la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma;

il forte sviluppo economico della città di Olbia ha determinato un incremento della criminalità, con fenomeni sempre più gravi rilevati dalla Commissione Antimafia a seguito dell'accertamento di infiltrazioni della criminalità organizzata e persino di organizzazioni del terrorismo islamico. Dati allarmanti questi che richiederebbero la presenza in città della Procura della Repubblica;

la città di Tempio Pausania, di contro, non è dotata dei necessari requisiti oggettivi richiesti per ricoprire il suo ruolo;

infatti, ha una popolazione residente al 2019 di 13.826 unità, con un decremento rispetto al 2018; è situata nel cuore dell'Alta Gallura, ai piedi del Monte Limbara (1.359 metri), con inverni molto freddi e frequenti precipitazioni nevose, in un territorio in parte isolato con strade vecchie ed inadeguate ed un unico collegamento ferroviario con Sassari a scartamento ridotto, utilizzato esclusivamente a fini turistici. Per queste ragioni i cittadini e gli avvocati del territorio della Gallura hanno, quindi, difficoltà a raggiungere la città di Tempio Pausania;

il Tribunale di Tempio Pausania è in stato di emergenza continua, come rilevato anche dal procuratore generale della Repubblica nella sua relazione per l'anno 2019 e dallo stesso Presidente del Tribunale, il quale nel suo rapporto annuale afferma: "il Tribunale di Tempio Pausania è diventato ormai una sede disagiata e come tale deve essere governato", evidenziando la grave inadeguatezza della pianta organica sia degli amministrativi che della magistratura; "Giustizia da terzo mondo" sono le recenti parole del CSM;

Già prima della pandemia le udienze erano disertate dagli avvocati in stato di astensione a causa dei continui rinvii dovuti, tra gli altri e da ultimo anche al trasferimento dell'unico giudice del lavoro, con gravi ripercussioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori di Air Italy che hanno promosso un giudizio nei confronti della Compagnia; senza dimenticare, inoltre, che il Tribunale di Tempio registra a causa di questi disagi il 43 per cento di prescrizione dei reati dal 2013,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione in cui versa il Tribunale di Tempio Pausania;

quali siano gli intendimenti per risolvere tutte le criticità e problematiche evidenziate e porre fine ad una vistosa anomalia che permene da anni;

se, a questo scopo, possa valutare la necessità di istituire *ex novo* il Tribunale di Olbia, mantenendo comunque nella zona dell'Alta Gallura un presidio giudiziario adeguato alla realtà demografica, economica e sociale che gravita attorno alla città di Tempio Pausania.

(4-03623)

(9 giugno 2020)

RISPOSTA. - La legge n. 148 del 2011 ha previsto la riforma della geografia giudiziaria, attuata dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, recanti rispettivamente disposizioni sulla "nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", nonché la "revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace". Con tale riforma sono stati chiusi circa 1.000 uffici di piccole dimensioni (31 tribunali minori, 37 procure, 220 sezioni distaccate e 667 uffici del giudice di pace, poi recuperati a carico dei Comuni), al fine di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse; per quanto riguarda il Tribunale di Tempio Pausania, l'intervento di razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 148 del 2011, ha comportato l'accantonamento della competenza giurisdizionale delle sezioni distaccate con sede a La Maddalena e a Olbia, in conformità dei criteri generali seguiti a livello nazionale, che hanno previsto l'integrale soppressione dell'istituto e, quindi, di tutte le 220 sedi distaccate esistenti sul territorio nazionale.

Le sezioni distaccate costituivano mere articolazioni territoriali dell'ufficio circondariale e l'accorpamento non ha originato alcun incremento di competenza o di carichi di lavoro, essendosi risolto nella trattazione in sede accentrata dei procedimenti già in carico alle sedi periferiche, alle quali erano addetti magistrati in servizio presso il medesimo ufficio, secondo le specifiche previsioni tabellari. Si precisa comunque che la delega non consentiva di procedere all'istituzione di nuove sedi di tribunale, potendosi unicamente realizzare interventi di natura soppressiva mediante aggregazione dei circondari esistenti o di porzioni di essi.

Con decreto 12 agosto 2015 è stata istituita una commissione di studio con il compito di approfondire il tema della geografia giudiziaria

nell'ottica di un incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari, di realizzazione di risparmi di spesa, rivedendo, nel contempo, la geografia delle corti di appello. Il 1° dicembre 2016 è stato emesso il decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012; la ridefinizione delle piante organiche dei singoli uffici, parametrata alla nuova geografia giudiziaria dopo una lunga attività preparatoria e di raccolta dei dati, portata avanti anche con il contributo del Consiglio superiore della magistratura, è stata sviluppata in un'ottica di valutazione complessiva ed omogenea delle necessità e delle risorse di tutti gli uffici di primo grado, nella prospettiva unitaria nazionale e secondo una metodologia di implementazione progressiva delle informazioni disponibili.

Il progetto di revisione della pianta organica del personale di magistratura non vuole infatti porsi come una cristallizzazione definitiva delle scelte adottate, ma come un dinamico ripensamento dei modelli organizzativi di funzionamento degli uffici, da sottoporre a continua verifica operativa e a periodici interventi integrativi e correttivi, con cadenza tendenzialmente triennale. Un tale progressivo progetto di scrutinio dell'efficacia delle scelte dovrà certamente alimentarsi del prezioso contributo di informazioni e valutazioni provenienti dagli uffici giudiziari e dalla stessa classe forense, nell'ottica di un innovativo percorso di "revisione permanente" delle piante organiche, in modo tale che l'emersione di dati sopravvenuti o di contesto possa trovare valorizzazione all'interno di una risposta "complessiva e condivisa" tendenzialmente coerente ed organica, in una cornice funzionalmente organizzata che tenga conto cioè degli strumenti di misurazione esistenti nonché dei processi riformatori in atto. In quest'ottica il Ministero riceve le proposte emergenti di eventuali rettifiche o integrazioni, da sviluppare comunque entro una logica di sistema e non in chiave atomistica, in modo che l'azione macroorganizzativa, che trova espressione nella determinazione delle piante organiche, possa strutturalmente e funzionalmente rispondere a caratteri di organicità ed unitarietà, all'interno di una prospettiva progettuale generale e sistematica, tendenzialmente durevole.

L'aumento della dotazione organica della magistratura si pone come momento essenziale nel perseguimento dell'obiettivo politico-istituzionale di rendere più efficiente il servizio giustizia; nella convinzione che tale obiettivo non possa trovare compiuta attuazione senza adeguate risorse umane, l'organico giudiziario va dotato di ulteriori e consistenti professionalità distribuite tra funzioni di merito e di legittimità, allo scopo di garantire un'azione maggiormente efficace e confacente alle esigenze di sviluppo del Paese. In data 27 febbraio 2019 all'interno del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria è stato infatti costituito uno specifico tavolo di lavoro per la definizione delle dotazioni organiche in relazione agli uffici giudiziari di primo e secondo grado.

Con decreto ministeriale 28 marzo 2019 la pianta organica del personale di magistratura del Tribunale di Tempio Pausania è stata ampliata in ragione di un posto di presidente di sezione ed è stata contestualmente ridotta di un posto di giudice; tale rimodulazione dell'articolazione dei magistrati assegnati è stata disposta sulla scorta di specifiche richieste inoltrate dai presidenti dei tribunali e ha consentito di conseguire un assetto funzionale e organizzativo degli uffici maggiormente rispondente alle rispettive esigenze operative.

Nell'ambito delle disposizioni volte ad incrementare la funzionalità della giurisdizione ordinaria, si evidenzia che l'articolo 1, comma 379, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha disposto l'incremento di 600 unità del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, di cui 530 attribuibili agli uffici giudiziari diversi da quelli di legittimità, e previsto la conseguente rideterminazione delle piante organiche degli uffici. L'art. 1, comma 432, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha inoltre modificato la legge n. 48 del 2001, prevedendo l'istituzione di piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche di rendimento.

La proposta di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di merito, elaborata all'esito del lavoro di esame e analisi dei dati statistici e trasmessa con nota del 16 dicembre 2019 al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere, ha previsto la ripartizione tra gli uffici giudiziari di complessive 402 unità di magistrato e ha prospettato in particolare l'incremento di 3 posti di giudice presso il Tribunale di Tempio Pausania. Ebbene, con il recentissimo decreto ministeriale 14 settembre 2020, in corso di registrazione, sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura di merito (uffici giudiziari di primo e secondo grado, sorveglianza e minori); tale decreto ha in particolare disposto l'attribuzione di complessive 422 unità di magistrato, prevedendo in particolare l'incremento di 3 unità della pianta organica del Tribunale di Tempio Pausania. Va rimarcato che si tratta di un intervento molto incisivo, che porta la pianta organica dell'ufficio giudicante da 12 a 15 magistrati togati.

L'organico magistratuale del Tribunale di Tempio Pausania era precedentemente composto da 21 magistrati, comprensivi, oltre al dirigente, di un presidente di sezione, 10 giudici e di 9 giudici onorari di tribunale e registrava la vacanza di due unità, dando luogo ad una scopertura complessiva del corpo togato pari all'8,33 per cento. Si rappresenta in proposito che uno dei magistrati ordinari in tirocinio (MOT) nominati con decreto ministeriale 12 febbraio 2019, che verosimilmente assumerà le funzioni giudiziarie nel corso del mese di novembre 2020, verrà destinato all'ufficio.

Per quanto attiene al personale amministrativo, si evidenzia che al fine di consentire la prosecuzione delle procedure assunzionali relative al concorso a 800 posti da assistente giudiziario, con decreto ministeriale 20

luglio 2020 l'amministrazione ha ampliato la dotazione organica del profilo di assistente giudiziario di 194 unità, mentre 272 complessive unità di tale profilo sono state redistribuite tra gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione giudiziaria; sono state così riequilibrare le varie qualifiche professionali rispetto ai flussi di lavoro di molti uffici, con l'obiettivo precipuo di consentire l'esaurimento integrale della graduatoria del concorso per il profilo di assistente giudiziario. In forza di tale decreto, la pianta organica è stata ampliata di un posto di assistente giudiziario.

Tanto premesso, la prospettata modifica dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari non può essere disposta con atto amministrativo, essendo la materia oggetto di riserva di legge. In tal senso l'eventuale spostamento della sede circondariale da Tempio Pausania ad Olbia o l'istituzione a Olbia di una sede autonoma di tribunale è realizzabile solo a fronte della proposizione di una specifica iniziativa legislativa, anche nella forma di delega al Governo che contempli la riorganizzazione e la ridistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e che, pertanto, risulta interamente attratta nell'ambito della dialettica parlamentare.

Rispondendo ad analoga interrogazione con risposta immediata 3-00281 resa alla Camera dei deputati il 31 ottobre 2018, il Ministro ha manifestato l'intenzione di non riaprire i tribunali minori soppressi (né tantomeno le sezioni distaccate), ma di volerli surrogare con "uffici di prossimità", precisando che il processo di revisione della geografia giudiziaria è sottoposto ad una verifica progressiva. Non risultano, allo stato, iniziative di carattere normativo, tese all'istituzione del tribunale di Olbia.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(15 ottobre 2020)

GASPARRI, MALLEGNI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nei giorni scorsi diversi cittadini avrebbero ricevuto una lettera dal seguente tenore: "Gentile utente, con questa lettera la Motorizzazione consegna a domicilio la Sua patente di guida. Il servizio di recapito Le è reso da PatentiViaPoste tramite i servizi postali ed è un servizio di spedizione con l'obiettivo di fornire ai cittadini un'agevole, sicura e tempestiva modalità di ricezione della patente all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato all'atto della richiesta";

in realtà, ciò che viene comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui fa capo la Motorizzazione, non corrisponderebbe al vero, poiché vi sarebbero casi in cui Poste italiane, proprio in un periodo di maggiori difficoltà per il Paese in cui dovrebbe rafforzare i propri servizi, avrebbe deciso di non consegnare più raccomandate e assicurate, senza lasciare avviso di giacenza;

i cittadini quindi devono faticosamente andare alla ricerca di plichi, individuare il luogo di giacenza, senza avere ricevuto comunicazioni adeguate;

chi poi si reca agli sportelli per ritirare la nuova patente riceve la richiesta di 6,86 euro per il servizio di recapito,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che questo tipo di servizio postale sia stato svolto in maniera incompleta o addirittura non sia stato svolto del tutto nella città di Roma o in altri luoghi d'Italia;

se l'omissione del servizio di avviso e di consegna rappresenti una mancanza da parte di chi doveva assicurarlo;

quali direttive intenda dare per assicurare un adeguato servizio a tutti i cittadini, sia per quanto riguarda il caso segnalato di consegna delle patenti, che per altre necessità.

(4-03517)

(26 maggio 2020)

RISPOSTA. - Si specifica che il servizio postale PatentiViaPoste rientrerebbe nel perimetro del "servizio universale" che Poste italiane è tenuta ad assicurare, ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999. In particolare, Poste italiane SpA è tenuta al rispetto di specifici obiettivi di qualità del servizio universale, il cui conseguimento è oggetto di verifica annuale da parte dell'AGCOM, che svolge anche attività di vigilanza sulla corretta erogazione dei servizi effettuati dalla società ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. Sull'affidamento a Poste italiane del servizio universale, il Ministero effettua, ogni 5 anni, un controllo che viene svolto sulla base di un'analisi predisposta dall'Autorità.

Poste italiane ha riferito che il servizio PatentiViaPoste, in particolare il recapito delle patenti ai cittadini o alle autoscuole e agenzie di pratiche auto, prevede che il portalettere, contestualmente alla consegna, rac-

colga la firma del consegnatario sui documenti di consegna e riscuota un importo che varia sulla base della tipologia di invio. Sono previsti due tentativi di recapito: nel caso in cui il primo sia infruttuoso, si procede con il secondo su appuntamento.

La società ha fatto presente che con il verificarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e delle norme successive in materia, in cui è stato disposto l'obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, si è chiaramente palesata un'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista che non ha consentito di procedere alla consegna secondo le consuete modalità in quanto la fase di riscossione del contrassegno non avrebbe consentito il distanziamento sociale richiesto a garanzia dei lavoratori e dei destinatari.

Poste italiane ha evidenziato che, al fine di garantire comunque la continuità del servizio e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle istituzioni, a partire dal 10 marzo 2020, il servizio è stato eseguito secondo una modalità atta a garantire la consegna. In particolare, al momento del recapito il destinatario viene informato dal portalettere dell'immissione dell'avviso di giacenza in cassetta contenente tutte le informazioni necessarie per effettuare il ritiro ed il pagamento presso il locale ufficio postale. Infatti, non essendo possibile riscuotere, per le motivazioni di tutela della salute pubblica, l'importo dovuto dal cliente, il processo è stato ridotto all'unico tentativo di recapito.

La società ha, tra l'altro, evidenziato che riguardo a tale modalità di consegna, ancora in atto per il servizio PatentiViaPoste destinato ai cittadini, è stato prontamente avvertito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un'apposita comunicazione datata 10 marzo 2020.

Inoltre, ha fatto presente che a decorrere dal 21 maggio 2020, in considerazione dell'avvenuto graduale allentamento delle misure restrittive e della riapertura di alcuni esercizi commerciali, si è stabilito di procedere alla consegna delle patenti indirizzate alle autoscuole e agenzie di pratiche auto con riscossione del relativo contributo tramite POS in quanto, al fine di riprendere l'attività lavorativa, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020, sono state garantite condizioni di sicurezza atte a tutelare sia i portalettere sia il personale delle autoscuole e agenzie di pratiche auto (in tal caso, consegnatari degli invii). Poste italiane ha comunicato di aver dato opportuna informazione al Ministero delle infrastrutture, con una comunicazione del 25 maggio 2020, anche relativamente a queste modalità.

La società ha rilevato, inoltre, che il legislatore, in un'ottica di contemperamento tra l'esigenza di assicurare l'adozione delle misure di tutela sanitaria approntate dal Governo per fronteggiare la crisi epidemiologica

e quella di garantire i lavoratori del settore postale e gli utenti, ha previsto all'articolo 157, comma 7-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio), l'estensione della validità dei documenti di riconoscimento, tra i quali le patenti con scadenza 31 gennaio 2020, inizialmente prevista al 31 agosto 2020 (art. 104, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020), fino al 31 dicembre 2020. A tal riguardo, Poste ha rappresentato che i flussi dei prodotti, nel periodo del *lockdown*, sono sensibilmente diminuiti anche per effetto della proroga.

In conclusione, dunque, il Ministero, nei limiti delle proprie specifiche competenze in materia, monitorerà affinché gli obiettivi del servizio postale universale assicurato da Poste italiane rientrino nei *target* di qualità previsti, al fine di adeguarne i livelli alle esigenze di tutti i cittadini.

Il Ministro dello sviluppo economico

PATUANELLI

(6 ottobre 2020)

IANNONE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con i vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato demandato ai capi degli uffici giudiziari la trattazione degli affari giudiziari, tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020;

la giustizia italiana sta vivendo, e vivrà ancora per molto tempo, nel *caos* più totale e ciò anche per la creazione di protocolli (circa 200 diversi nel Paese) che derogano a leggi;

tale situazione ha determinato nell'avvocatura confusione e malcontento, oltre a numerosi problemi interpretativi ed applicativi;

in questo modo e in questo momento così difficile si è rinunciato ad esercitare la funzione regolatrice e di indirizzo delle modalità di svolgimento della giurisdizione, che spetta al Governo e non può essere demandata ad altri, con la conseguenza che, di fatto, ci si trova di fronte alla "sospensione di ogni attività giurisdizionale", con la conseguenza che i capi degli uffici giudiziari hanno emanato decreti e protocolli diversi, mentre servivano linee guida univoche;

considerato che:

doveva essere il legislatore a normare e fissare le regole, anziché rimettere tutto alla sensibilità locale dei capi degli uffici giudiziari: se ci fos-

se stato un lavoro di coordinamento a monte, a livello nazionale, forse la giustizia non si sarebbe trovata nel *caos* nel quale si trova oggi;

tale *modus operandi* ha comportato l'estromissione dell'avvocatura dalle aule di giustizia e persino dalle cancellerie, pur avendo tutta la buona volontà di dotarsi di una disciplina che fosse capace di regolare lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

la conseguenza è: un avvocato che un giorno avrà udienza a Salerno, Nocera e Vallo della Lucania si vedrà costretto, il giorno prima, a consultare il protocollo redatto da ciascun Tribunale circa la trattazione delle udienze penali;

la diversità dei protocolli che rappresentano una violazione dei più elementari principi che reggono il processo, è uno dei più grandi problemi da risolvere;

il Ministro in indirizzo si è sottratto a questa incombenza, portando l'avvocatura nel più totale *caos* e la stessa adesso necessita dell'emanazione immediata di linee guida univoche per tutti gli uffici giudiziari italiani per la ripresa delle attività dei tribunali, altrimenti il Governo contribuirà alla creazione di una nuova classe di poveri;

oggi gli avvocati non possono entrare nelle cancellerie, e neanche prenotarsi a mezzo di posta elettronica certificata o telefono in quanto non si hanno risposte;

non deve e non può passare il messaggio che l'avvocatura non vuole fare i processi, per cui tale situazione di *caos* e incertezza dovrà essere nota ai cittadini, i cui diritti l'avvocatura ha il compito di tutelare, ma al contrario non è messa nelle condizioni di lavorare;

il legislatore così facendo ha rinunciato ad esercitare la funzione regolatrice e di indirizzo delle modalità di svolgimento della giurisdizione, demandandola semplicisticamente a livello locale del capo dell'ufficio;

i documenti (decreti e protocolli, a giudizio dell'interrogante emanati in violazione della riserva di legge fissata dall'art. 111 della Costituzione) hanno riscritto un nuovo codice di procedura penale quantomeno in ordine alla celebrazione del dibattimento, in ogni ufficio giudiziario;

la perdurante sospensione ha provocato e sta provocando danni incalcolabili a una larga fetta dell'avvocatura, già ferma da oltre due mesi;

compito del legislatore è quello di riportare immediatamente gli avvocati in udienza per celebrare i processi;

va rivista la geografia giudiziaria, sia dal punto di vista logistico (si necessita di spazi in modo da consentire e rispettare il distanziamento interpersonale) sia dal punto di vista dell'organico amministrativo;

gli avvocati del comprensorio di Nocera inferiore stanno vivendo momenti bui e auspicano un intervento normativo uniforme che garantisca la trattazione dei processi con modalità certe ed univoche nei differenti tribunali;

in uno Stato di diritto che si rispetti, il legislatore, in una materia che è di suo esclusivo appannaggio, in questo periodo emergenziale, non avrebbe dovuto demandare al singolo capo dell'ufficio giudiziario la modalità di trattazione delle udienze penali, cosa che non è avvenuta nel campo economico e imprenditoriale,

si chiede di sapere, visto che di giustizia non si è parlato nel "decreto rilancio", mentre ogni giorno l'avvocatura scende in piazza perché vuole riprendere a lavorare per tutelare i diritti dei cittadini, quali iniziative normative, e in quali tempi, il Ministro in indirizzo intenda assumere per apportare il necessario correttivo alla situazione, in modo da evitare che l'avvocatura debba attendere settembre per la ripresa dell'attività.

(4-03652)

(11 giugno 2020)

RISPOSTA. - Si rappresenta innanzitutto che durante l'emergenza epidemiologica anche nella "fase 1", ossia quella caratterizzata dalla vigenza delle norme più restrittive che hanno limitato ogni attività su tutto il territorio nazionale, la trattazione degli affari giudiziari non è mai stata completamente bloccata, essendo stati individuati immediatamente i procedimenti che dovevano essere ritenuti urgenti e indifferibili nonostante il generale blocco delle attività a causa dell'epidemia in corso.

Venendo alla specifica questione sollevata circa i "protocolli" adottati dai singoli uffici giudiziari, si rappresenta che la scelta di demandare ai capi degli uffici giudiziari, sentita l'autorità sanitaria regionale (per il tramite del presidente della Regione) e il consiglio dell'ordine degli avvocati, l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, è sorta proprio dalla necessità di differenziare la risposta organizzativa del sistema giustizia rispetto ad una diffusione non omogenea dell'epidemia sul territorio nazionale. In tale contesto, infatti, l'adozione di linee guida uniformi a prescindere dalla situazione emergenziale locale, così come ipotizzato, avrebbe potuto determinare un ecces-

sivo rallentamento dell'attività giudiziaria, se su tutto il territorio nazionale si fosse deciso di seguire una linea prudentiale ovvero, in caso contrario, un'eccessiva esposizione al rischio di proliferazione di nuovi contagi. È sembrato, pertanto, opportuno adottare uno strumento flessibile, proprio allo scopo di consentire una ripresa delle attività in modo differenziato nelle diverse realtà territoriali, lasciando alla responsabilità dei dirigenti a livello locale, sulla base dell'andamento della curva epidemiologica nei distretti e nei circondari di riferimento, il compito di contemperare la salvaguardia di diritti fondamentali quali sono quello alla salute e quello alla tutela giurisdizionale. Tale scelta innegabilmente può aver comportato gli inconvenienti evidenziati, che tuttavia dovrebbero essere valutati considerando i pregiudizi che sarebbero derivati dall'adozione di un modello centralizzato, per le ragioni esposte.

Quanto alle iniziative volte a consentire una progressiva ripresa delle regolari attività giudiziarie con la recente legge n. 77 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, sono state adottate diverse misure ulteriori per fronteggiare, fino al 31 ottobre 2020, alcune criticità evidenziate, ad esempio regolamentando in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le modalità telematiche di svolgimento dell'attività processuale. Con specifico riferimento alla giustizia penale, secondo il comma 9 dell'articolo 221, ferme le disposizioni esistenti in tema di partecipazione al dibattimento a distanza, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero. La medesima disposizione prevede che il consenso dell'imputato o del condannato deve essere espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale e che l'udienza si tiene con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; stabilisce altresì che prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

Il comma 11 dell'articolo 221 disciplina, infine, le modalità telematiche di deposito degli atti nella fase delle indagini preliminari, da attuarsi con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare. Non sono state, invece, adottate disposizioni finalizzate a consentire la ripresa delle attività negli uffici giudiziari nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, che prevedano la revisione della "geografia giudiziaria". La Corte costituzionale, con sentenza n. 237 del 2013, ha chiarito che la soppressione dei tribunali ordinari è una misura organizzativa effettuata dal Governo su specifica delega e attuata "nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; valutazione che ha richiesto lo svolgimento di un'articolata attività

istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il decreto legislativo n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate che, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri, nonché dai diversi pareri e relazioni sottoposti all'attenzione del Governo e delle Camere, e richiamati nelle ordinanze di remissione".

Si deve infine evidenziare che, come ad esempio emerge dal contenuto dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dalle norme successivamente adottate per consentire lo svolgimento di numerose attività processuali "da remoto" o con trattazione scritta, le regole di distanziamento sociale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia non necessariamente presuppongono il reperimento di ulteriori spazi fisici da utilizzare per la celebrazione delle udienze, potendo le medesime finalità essere perseguite con opportuni accorgimenti organizzativi.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(15 ottobre 2020)

IWOBI, LUCIDI, VESCOVI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Ministro degli esteri della Repubblica islamica dell'Iran, Mohammed Zarif, aveva in programma un *tour* diplomatico in Europa che lo avrebbe portato in Italia, oltre che nel Regno Unito, Francia, Germania e Spagna;

il *tour* sarebbe servito per convincere i Paesi europei a sostenere l'Iran nella battaglia diplomatica contro gli Stati Uniti, intenzionati a ripristinare diverse sanzioni in sede ONU contro Teheran;

secondo le ultime notizie, il *tour* sarebbe stato annullato, e con esso la visita in Italia. Ufficialmente, a quanto riferiscono fonti dell'ambasciata iraniana a Roma, i motivi dell'annullamento sarebbero dovuti a cause di salute del ministro Zarif;

considerato che:

nei giorni scorsi è stata eseguita la condanna a morte del *wrestler* iraniano di 28 anni Navid Afkar, colpevole di aver partecipato a diverse manifestazioni di protesta in Iran contro il Governo;

il caso ha suscitato molta indignazione internazionale, con diversi appelli per evitare la sua impiccagione, a causa degli innumerevoli dubbi sul processo svoltosi in Iran,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione ufficiale del Governo italiano riguardo ad una possibile nuova applicazione di sanzioni economiche ONU contro l'Iran;

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo sulle sommarie esecuzioni che avvengono in Iran;

se l'annullamento della visita del Ministro degli esteri Zarif possa essere imputabile all'indignazione internazionale riguardo al caso di Navid Afkar.

(4-04091)

(23 settembre 2020)

RISPOSTA. - Rispetto all'iniziativa americana per la reintroduzione in Consiglio di sicurezza delle sanzioni internazionali nei confronti dell'Iran (cosiddetto *snap back*) il Governo italiano, pur non essendo chiamato a esprimersi in quanto attualmente non membro dell'organo delle Nazioni Unite, sottoscrive la posizione dell'Unione europea. Si veda la dichiarazione dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza della UE del 20 settembre 2020, secondo la quale non vi sono le condizioni giuridiche per cui gli USA, non più parte del "Joint comprehensive plan of action" dal 2018, possano avviare la procedura di *snap back*. L'Italia resta convinta che l'intesa sul nucleare rappresenti un pilastro dell'architettura di sicurezza regionale e di non proliferazione e, in linea con la posizione europea, ritiene che ne vada assicurata la piena applicazione. In questo senso si è sempre espressa sia nei competenti *fora* multilaterali, sia nell'interlocuzione diretta con Teheran.

Quanto al tema delle esecuzioni in Iran, si tratta di una questione che il Governo italiano, fortemente impegnato nella campagna internazionale per l'abolizione della pena capitale nel mondo, solleva con le controparti iraniane nelle forme ritenute più efficaci, tanto in ambito multilaterale quanto nei contatti bilaterali. Un importante richiamo in questa direzione è stato lanciato alle autorità iraniane in occasione del terzo ciclo della revisione periodica universale del Consiglio dei diritti umani, esercizio di monitoraggio della situazione dei diritti umani cui tutti gli Stati membri dell'ONU si sottopongono periodicamente. L'Italia ha raccomandato all'Iran di considerare

l'introduzione di una moratoria sulle esecuzioni, in vista dell'abolizione della pena di morte, e di vietare immediatamente l'applicazione delle esecuzioni a persone condannate per reati commessi a un'età inferiore ai 18 anni.

Nel corso del dialogo interattivo con il relatore speciale ONU sulla situazione dei diritti umani in Iran, svoltosi lo scorso marzo in Consiglio dei diritti umani, il Governo italiano ha sostenuto il messaggio, veicolato da parte della UE, di forte preoccupazione per il ricorso alla pena di morte in Iran e per l'esecuzione di condanne capitali contro persone minorenni al momento della commissione dei reati, in violazione del patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione sui diritti dei minori. Da ultimo, in occasione della 45a sessione del Consiglio dei diritti umani (14 settembre-6 ottobre 2020) l'Italia ha aderito, assieme a tutti gli altri membri UE, ad una dichiarazione congiunta nella quale, fra l'altro, si condanna fermamente il ricorso dell'Iran alla pena di morte, in primo luogo contro coloro che erano minori al tempo della commissione del reato. Fra i casi esplicitamente richiamati nella dichiarazione vi è anche l'esecuzione di Navid Afkari, da deplorare anche in considerazione delle preoccupazioni connesse al suo processo, alle possibili confessioni rese sotto tortura ed al suo trattamento durante la detenzione.

Sempre in ambito ONU, l'Italia contribuisce ai negoziati sulla risoluzione annuale dell'Assemblea generale sulla situazione dei diritti umani in Iran e sulla risoluzione del Consiglio dei diritti umani che rinnova il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran. L'Italia cosponsorizza regolarmente entrambe le risoluzioni. A livello locale, viene spesso ribadita dall'Unione europea a nome dei 27 Paesi membri la nota posizione di netta contrarietà al ricorso della pena di morte in ogni circostanza, quale punizione crudele e disumana.

In merito alla missione del ministro Zarif in Europa (previste tappe in diversi Paesi, oltre che presso le istituzioni europee a Bruxelles), la motivazione ufficiale della sua cancellazione ha riguardato lo stato di salute del Ministro degli esteri iraniano. Non si hanno a disposizione elementi per mettere in relazione la cancellazione con l'esecuzione della condanna a morte dell'atleta iraniano Navid Afkari. È indubbio che questo sviluppo negativo ha suscitato un forte moto di indignazione in Italia e a livello internazionale.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

SERENI

(14 ottobre 2020)

LA PIETRA, IANNONE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come ormai noto, i territori di Prato e Castel Volturno (Caserta), pur distanti geograficamente, sono accomunati da una rapida diffusione del fenomeno criminale di origine cinese e nigeriana;

da tempo, il Gruppo Fratelli d'Italia ha denunciato la ramificazione su tutto il territorio nazionale della cosiddetta mafia nigeriana, nota per la sua particolare violenza, come anche di organizzazioni della malavita cinese;

quelli che fino a pochi mesi fa apparivano come sporadici casi di cronaca locale facenti capo a singole menti criminali stanno acquisendo i connotati di organizzazioni criminali stabili e ben strutturate secondo i canoni mafiosi di cui all'art. 416-bis, comma 3, del codice penale, come riconosciuto dalla stessa Cassazione;

anche negli ambienti della giustizia si starebbe facendo largo la consapevolezza dell'evoluzione "patologica" del fenomeno, con inquietanti parallelismi rispetto al fenomeno mafioso italiano, come avvalorato dall'attenzione mostrata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze alle associazioni criminali cinesi dell'area pratese e dai dirigenti della Polizia penitenziaria, nonché dal sindaco di Castel Volturno rispetto alla crescita della mafia nigeriana;

secondo il sostituto procuratore antimafia, Cesare Sirignano: "In Toscana c'è una escalation della criminalità straniera, cinese, albanese e nigeriana, che rappresenta una delle priorità tra le emergenze su cui impegnarsi e da contrastare. Il fenomeno dell'immigrazione è legato a quello criminale: se entrano 10, 100, 200 mila persone che non lavorano e vengono da territori dove c'è fame, è chiaro che questo è un terreno fertile per la criminalità";

altissima è la concentrazione della mafia nigeriana nella zona di Castel Volturno, che rappresenta la base per tutti i traffici criminali e rappresenta una vera e propria emergenza per la sicurezza dal momento che si sarebbe addirittura strutturata in squadre paramilitari, dedite allo spaccio di droga, alla prostituzione e al traffico di organi, come accertato anche dalle recenti indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli con l'FBI americano e la Polizia canadese;

a fronte di tale situazione, la presenza di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Firenze presso la Procura della Repubblica di Prato, e di Napoli Area 2 presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere si rivelerebbe una misura necessaria per affronta-

re lo studio e la repressione di nuove realtà criminali slegate, ma non dissimili, da quella già presente nel territorio italiano da decenni;

la creazione di un'"enclave" nei territori di Prato e Santa Maria Capua Vetere permetterebbe, altresì, di lasciare inalterata la divisione in distretti di Corte d'appello già presenti, col vantaggio di alleggerire il carico di lavoro delle Procure preesistenti a tutto vantaggio dei cittadini e dell'efficienza degli uffici;

l'iniziativa, se realizzata, rappresenterebbe una necessaria misura emergenziale ed assistenziale a garanzia dei territori interessati da un fenomeno sempre più strutturato, ma che sfugge alle catalogazioni canoniche di mafia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno istituire una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Firenze presso la Procura della Repubblica di Prato e di Napoli Area 2 presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, al fine di affrontare le nuove criminalità organizzate con la necessaria durezza e impiego di risorse, umane e strumentali.

(4-02988)

(4 marzo 2020)

RISPOSTA. - Va evidenziato che la Direzione nazionale antimafia (DNA) e le direzioni distrettuali antimafia (DDA) sono state istituite con decreto-legge n. 367 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 1992. In epoca più recente, ovvero con decreto-legge n. 7 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2015, compiti di coordinamento in materia di antiterrorismo sono stati assegnati alla Direzione nazionale, che ha quindi assunto la denominazione di Direzione nazionale antimafia antiterrorismo (DNAA). Le direzioni distrettuali antimafia operano all'interno di ciascuna delle 26 procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto (art. 102 del codice antimafia, già art. 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario). Alle direzioni distrettuali sono assegnate le funzioni inquirenti e requirenti relative ai reati di criminalità organizzata, tassativamente elencati dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ("delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, peri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43").

Sotto il profilo formale, la direzione distrettuale antimafia "non è che una parte interna della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo distrettuale priva di rilevanza esterna, assorbita nell'impersonalità dell'ufficio, con l'ovvia conseguenza che ogni magistrato dell'ufficio, previa delega del capo, può espletare funzioni inquirenti e requirenti in procedimenti diversi da quelli di cui all'art. 51 comma terzo cod. proc. pen., e negli stessi procedimenti attribuiti alla trattazione della direzione distrettuale antimafia, le funzioni relative possono essere espletate, sia pure in via eccezionale, da magistrati dell'Ufficio diversi da quelli designati per la composizione della D.D.A." (sezione I, sentenza n. 620 del 31 gennaio 1994, depositata l'11 marzo 1994, rv. 196688-01; sezione III, sentenza n. 8048 del 24 giugno 1997, depositata il 2 settembre 1997, rv. 209225-01; da ultimo, sezione I, sentenza n. 28238 del 9 gennaio 2018, depositata il 19 giugno 2018, rv. 273322-01).

I magistrati facenti parte della direzione distrettuale vengono designati, per un periodo non inferiore a 2 anni, dal procuratore distrettuale sulla base delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali; non possono essere designati magistrati in tirocinio. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Lo stesso procuratore distrettuale (o un suo delegato) svolge compiti di direzione e coordinamento del *pool*, curando in particolare che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura (art. 102 del codice antimafia, già art. 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario).

Le modalità di formazione e di variazione delle direzioni distrettuali sono state disciplinate dal CSM dapprima con la circolare n. 2596 del 13 febbraio 1993 e, quindi, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7-*ter*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario (con cui era stata attribuita al CSM la facoltà di fissare "i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per la loro eventuale ripartizione in gruppi di lavoro"), con la circolare n. 24930 del 19 novembre 2010 (modificata ed aggiornata con successiva delibera del 5 marzo 2014).

La direzione distrettuale antimafia non è costituita mediante il decreto di determinazione degli organici del personale di magistratura, ma è organizzata nell'ambito delle procure della Repubblica presso i tribunali del

capoluogo del distretto in attuazione delle disposizioni di legge che regolano la materia (tra cui, in particolare, l'articolo 102 del decreto legislativo n. 159 del 2011, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136") e delle circolari emanate al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura.

All'esito della riforma della geografia giudiziaria, il decreto ministeriale 10 dicembre 2016 ha rideterminato le piante organiche del personale di magistratura degli uffici di Tribunale e della Procura della Repubblica, disponendo, in particolare, l'incremento di due posti di sostituto procuratore della Repubblica di Firenze e di un posto di sostituto procuratore della Repubblica di Prato mentre nessun incremento risulta disposto, in tale occasione, per gli uffici di Procura della Repubblica di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere. Ulteriori incrementi degli organici del personale di magistratura potranno essere disposti nell'ambito della ripartizione delle unità recate in aumento dalla legge n. 145 del 2018.

La proposta di rideterminazione delle piante organiche uffici giudiziari di merito elaborata all'esito del lavoro di esame e analisi dei dati statistici, trasmessa con nota del Ministro del 16 dicembre 2019 al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere, prevede la ripartizione tra gli uffici giudiziari di primo e secondo grado di complessive 402 unità di magistrato.

In tale ambito, in particolare, per gli uffici in questione risultano formulate le seguenti proposte: Procura della Repubblica di Firenze un sostituto procuratore in più; Procura della Repubblica di Prato un sostituto procuratore in più; Procura della Repubblica di Napoli 5 sostituti procuratore in più; Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere un sostituto procuratore in più. All'esito dell'acquisizione del parere del Consiglio superiore della magistratura potranno, infine, essere formulate le definitive valutazioni per l'adozione del decreto ministeriale di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito.

La tabella che segue illustra l'attuale consistenza (che non tiene conto delle proposte di incremento del personale di magistratura) delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici di procura della Repubblica in considerazione.

Ufficio	Località	Procuratore	Procuratore aggiunto	Sostituto procuratore	Totale magistrati
Procura della Repubblica	Firenze	1	3	29	33

Procura della Repubblica	Prato	1	0	8	9
Procura della Repubblica	Napoli	1	9	97	107
Procura della Repubblica	Santa Maria Capua Vetere	1	2	24	27

Si evidenzia comunque che all'interno della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli è costituito ed opera uno specifico gruppo di lavoro, composto da 4 magistrati appartenenti ad aree geocriminali diverse (essa è divisa in tre aree geocriminali), per fronteggiare il fenomeno criminale che, se pur trasversale sul piano del riferimento territoriale, è diffuso sull'intero territorio del distretto e che riguarda le mafie straniere. Si è infatti ravvisata l'opportunità, in tale particolare materia, di evitare la parcellizzazione del coordinamento delle investigazioni, avuto riguardo alla specificità delle tecniche investigative alle quali fare ricorso ed alla necessità di concentrazione della direzione dell'attività della polizia giudiziaria, assicurando la costante finalizzazione dell'attività degli organi investigativi al perseguimento della finalità del complessivo monitoraggio di tali complessi fenomeni criminali.

Pertanto, in ragione dell'insediamento nell'ambito del distretto di organizzazioni criminali straniere, spesso dedite alla commissione di reati odiosi, quali la tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù, operanti anche in ambito transnazionale, è stato istituito il gruppo di lavoro avente ad oggetto le mafie straniere ed i delitti di tratta (artt. 600, 601 e 602 del codice penale) ovvero le associazioni per delinquere finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 416 del codice penale in relazione all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998), composto, come detto, da 4 sostituti procuratore, con coordinamento di un procuratore aggiunto addetto alla direzione distrettuale. In particolare, due sostituti procuratori risultano specificamente dedicati al contrasto di tali delitti nell'area casertana, comprendente il territorio di Castel Volturno e di Aversa, ove ha tradizionalmente trovato la sua sede naturale la mafia nigeriana che rappresenta uno dei fenomeni criminali più pericolosi degli ultimi anni.

Nel comune di Castel Volturno, il sostanziale stato di abbandono del territorio ha negli anni favorito l'insediamento di comunità di cittadini nordafricani irregolari e clandestini, per lo più di origine nigeriana e ghanese, dedite ad attività di traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani, estorsione nei confronti di altri cittadini stranieri, ricettazione di beni indirizzati nei Paesi d'origine e esercizio di una diffu-

sa attività di caporalato. La convivenza tra il *clan* dei casalesi e le comunità africane, in particolare quella nigeriana, si è rivelata nel tempo sempre più difficile (e in passato anche causa di gravissimi fatti di sangue quali ad esempio la cosiddetta strage di Pescopagano), ma il progressivo indebolimento della mafia locale in quel territorio ha negli ultimi anni consentito alla mafia nigeriana di assumere significativo controllo delle attività illecite di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.

Le caratteristiche della criminalità nigeriana sono effettivamente riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 416-*bis* del codice penale: si tratta di gruppi organizzati con struttura verticistica, individuazione di capi e soggetti subordinati con ruoli specifici, diffusa attuazione del principio di omertà, contrapposizione con gruppi alternativi e concorrenti. In particolare, la contestazione del reato associativo mafioso è stata formulata nei confronti di un gruppo in ramificato rapporto con le comunità storiche della mafia nigeriana denominate gruppo degli Eye, Neo black movement ovvero Black axe. Tali investigazioni hanno altresì consentito di monitorare un traffico di esseri umani e di donne costrette alla prostituzione, provenienti dalla Nigeria e "smistate" dall'Italia verso altri Paesi UE. Va comunque segnalato che dette organizzazioni risultano attive anche in altre aree della Campania ed in particolare nella zona beneventana.

Per quanto attiene alla direzione distrettuale antimafia di Firenze, si ritiene che, alla luce delle numerose indagini e dei molteplici processi instaurati, la medesima sia in grado di far fronte alle esigenze investigative e repressive riguardanti la criminalità organizzata dell'intero distretto, compresa quella presente nel territorio di Prato.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(15 ottobre 2020)

LANNUTTI, PAVANELLI, PRESUTTO, GALLICCHIO, LEONE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

Luigi Di Napoli è un ex imprenditore che cammina con le stampe dal 9 settembre 1988, quando fu gambizzato in seguito a una sua battaglia contro un appalto truccato;

Di Napoli dal 1990 a oggi è stato sottoposto a processo per ben trentacinque volte e altrettante volte assolto;

la sua società s.a.s. Dinauto di Luigi Di Napoli & C. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce, nonostante la richiesta di fallimento fosse stata avanzata dal presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato della Banca popolare pugliese, riconosciuti colpevoli di usura e di aver preteso dall'azienda di Di Napoli interessi del 292 per cento;

la sentenza di fallimento (a causa del quale sono stati svenduti beni del valore effettivo di oltre 40 milioni di euro) della sua società, cui Di Napoli è dovuto ricorrere in appello, è stata formulata da un giudice che era la sua controparte;

il 2 settembre 2019, il Tribunale del riesame ha revocato la misura degli arresti domiciliari sostituendola con quella dell'obbligo di dimora, a cui Di Napoli, pur decorsi 4 mesi, è ancora sottoposto per lite temeraria;

la misura degli arresti domiciliari era stata comminata a un incensurato (Di Napoli), con le stampelle da trent'anni, senza disponibilità economica e senza un rene, tolto a causa di un tumore;

considerato che il 12 novembre 2019, l'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio avente a oggetto l'opposizione verso la sentenza di fallimento si è tenuta dinanzi ai giudici della sezione Lavoro della Corte d'Appello di Bari, senza dare a Di Napoli la possibilità di ricusarli, privandolo di uno dei suoi diritti fondamentali, pur confidando nella loro astensione e restituzione del fascicolo per l'assegnazione ai giudici competenti secondo i criteri tabellari;

inoltre, a quanto risulta agli interroganti:

la Corte d'Appello di Bari non ha mai esaminato la validità del passivo fallimentare, malgrado i vizi rilevabili d'ufficio;

si è consentito di svendere suoli edificatori di proprietà di Di Napoli, malgrado gli organi fallimentari avessero chiesto e ottenuto la certificazione urbanistica come «suoli agricoli in stato di abbandono e incolti»;

nessun giudice, né di Lecce, né di Bari ha mai adottato alcun provvedimento contro i responsabili di pretese palesemente illecite, come la richiesta di tassi bancari del 292 per cento;

il Tribunale di Lecce vorrebbe confermare il fallimento senza consentire a Di Napoli di difendersi, di muoversi, di parlare e senza che sia esaminato il passivo fallimentare;

a giudizio degli interroganti si è di fronte a una vicenda di malagiustizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che sia il caso di attivare i propri poteri di controllo al fine di verificare eventuali anomalie nella gestione degli uffici giudiziari coinvolti.

(4-02719)

(14 gennaio 2020)

RISPOSTA. - Con l'atto parlamentare, dopo avere premesso che Luigi di Napoli, titolare della Dinauto sas, è stato ingiustamente dichiarato fallito dal Tribunale di Lecce nel novembre 2000 e che non è stato a tutt'oggi definito il giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento pendente presso la Corte di appello di Bari (la quale non avrebbe "mai esaminato la validità del passivo fallimentare, malgrado i vizi rilevabili d'ufficio"), ha chiesto di sapere se il Ministro ritenga che sia il caso di attivare i propri poteri di controllo al fine di verificare eventuali anomalie nella gestione degli uffici giudiziari coinvolti.

Si rappresenta che lo stallo del procedimento civile è riconducibile ai continuativi atti ostruzionistici posti in essere da Di Napoli, per i quali è stato sottoposto a procedimento penale, nonché a misura cautelare non custodiale per il reato di cui all'art. 340 del codice penale (interruzione di ufficio o servizio pubblico). In particolare, la causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (sentenza del Tribunale di Lecce del 28 novembre 2000, confermata nel merito dalla sentenza Corte di appello di Lecce 27 febbraio 2006) è pendente dinanzi alla Corte di appello di Bari a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per vizi procedurali (sentenza del 23 aprile 2008). In particolare, la suprema Corte ha annullato con rinvio dinanzi all'autorità giudiziaria di secondo grado per la sussistenza di una sola posizione suscettibile di astensione (giudice Cigna) rispetto alle tre posizioni invocate dal ricorrente.

A seguito della riassunzione del giudizio, attivata dalla banca creditrice procedente in data 7 ottobre 2008 e sino ad oggi, Di Napoli ha continuativamente ricusato i componenti del collegio civile giudicante succedutisi nel tempo per la trattazione della causa, anche con atti di citazione notificati ai singoli componenti dei collegi civili il giorno prima della camera di consiglio fissata per la discussione della causa. I giudici della Corte di appello di Bari ricusati da Di Napoli nel corso degli anni (2008-2020) sono in totale 32; pertanto, a fronte dell'incompatibilità di tutti i giudici nel corso del tempo designati per la trattazione, è stata assegnata a diverse sezioni della Corte di appello e, da ultimo, alla sezione lavoro (anche a seguito di interlocuzione con il Consiglio superiore della magistratura, per l'individuazione della sezione competente a trattare la causa, attesa l'impossibilità di comporre il collegio con sezioni e giudici non incompatibili, nell'alternativa tra sezione lavoro e sezione penale della Corte).

Da ultimo, come segnalato dal presidente della Corte di appello di Bari con la nota in atti, anche l'ultima udienza del 20 febbraio 2020 fissata per la discussione orale della causa è stata sospesa in quanto Di Napoli ha fatto sopraggiungere, durante la camera di consiglio, un'ennesima istanza di ricusazione dei tre giudici della sezione lavoro da ultimo assegnatari del fascicolo; non è pertanto ravvisabile alcuna anomalia nella gestione degli uffici giudiziari coinvolti.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(15 ottobre 2020)

MASINI, MALLEGGNI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.*
- Premesso che:

secondo un sondaggio condotto da SWG con Confesercenti nella prima settimana dopo il *lockdown* il 75 per cento degli esercizi commerciali sarebbe già ripartito, ma solo il 29 per cento degli italiani sarebbe tornato a servirsi delle attività che hanno riaperto per acquistare prodotti o servizi;

secondo il Codacons, molti consumatori avrebbero denunciato rincari e aumenti di prezzo negli esercizi riaperti, in particolare su alcuni scontrini sarebbe comparsa la voce "contributo COVID", un balzello che oscilla tra i 2 e i 4 euro e che gli esercenti giustificerebbero come acquisto da parte dei clienti dei dispositivi di protezione individuale;

le linee guida INAIL impongono protocolli di sicurezza obbligatori a carico degli esercizi commerciali e l'obbligo dei DPI (dispositivi di protezione individuali) da parte dei clienti;

l'art. 95 del decreto-legge n. 34 del 2020, detto "decreto rilancio", prevede un incremento dei fondi messi a disposizione del bando ISI 2019, pari a 403 milioni di euro destinati a finanziare a fondo perduto le spese per la sicurezza anticontagio da coronavirus sostenute dalle imprese, di tutte le dimensioni, per rispettare gli obblighi previsti dalle linee guida INAIL-ISS e dal protocollo tra aziende e sindacati del 24 aprile 2020;

nel suddetto articolo 95 sono specificate le voci di costo per poter accedere ai finanziamenti e tra di loro compare l'acquisto di dispositivi e ad altri strumenti di protezione individuale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue considerazioni in merito;

se non ritenga necessario, anche in collaborazione con la Guardia di finanza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilare sugli eventuali illeciti commessi dagli esercenti;

se non ritenga opportuno incentivare, attraverso campagne di comunicazione mirate e nuove linee guida, l'utilizzo di DPI propri dei clienti, senza per dover creare oneri ancora maggiori per i singoli esercizi commerciali.

(4-03525)

(26 maggio 2020)

RISPOSTA. - L'interrogazione fa riferimento all'aumento dei prezzi di prodotti o servizi negli esercizi commerciali riaperti dopo il *lock-down*, con particolare riferimento alla voce "contributo COVID" comparsa su alcuni scontrini e che gli esercenti giustificerebbero per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), è stata prevista una serie di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l'articolo 95 reca misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al "protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", condiviso dal Governo e dalle parti sociali in data 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020, il decreto rilancio dispone che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuova interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di una serie di apparecchiature ed attrezzature, nonché di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Al finanziamento delle citate iniziative sono destinate le risorse economiche che si rendono disponibili a seguito della revoca del bando ISI 2019, revoca disposta dallo stesso articolo 95, e allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari a 403 milioni di euro. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Per informazioni di dettaglio relative alla gestione delle iniziative di protezione sui luoghi di lavoro, si rimanda al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sul punto sollevato nell'interrogazione, è stata interpellata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la quale riferisce quanto segue. In applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", l'AGCM può intervenire in caso di violazioni accompagnate da omissioni informative da parte del professionista in ordine al prezzo complessivo del servizio prestato, così da indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Ciò premesso, in merito alla questione sollevata, l'AGCM riferisce di aver ricevuto segnalazioni nelle quali si rappresenta che taluni centri estetici e parrucchieri avrebbero introdotto un contributo extra, per spese aggiuntive, come quelle di sanificazione e di acquisto di mascherine e gel igienizzanti. L'Autorità sta pertanto verificando la rilevanza dei fatti segnalati ai sensi del codice del consumo. Allo stato, però, non risultano provvedimenti con cui l'Autorità abbia accertato fattispecie in violazione del codice che siano specificamente riconducibili alle condotte descritte, essendo ancora in corso l'*iter* istruttorio.

Resta dunque ferma l'attenzione del Ministero, e si valuteranno, nei limiti di competenza, tutte le iniziative idonee e necessarie ad evitare ogni tipo di illecito da parte degli esercenti.

Il Ministro dello sviluppo economico

PATUANELLI

(6 ottobre 2020)

NENCINI, CUCCA, MODENA, BONINO, PITTELLA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Walter Tobagi (nato a Spoleto il 18 marzo 1947), giornalista del "Corriere della Sera", scrittore e accademico italiano, venne ucciso a Milano il 28 maggio 1980 con cinque colpi di pistola esplosi da un "*commando*" di terroristi di sinistra facenti capo alla "brigata XXVIII Marzo". Da tempo Tobagi scriveva articoli di denuncia sul radicamento del terrorismo rosso nelle fabbriche, sfatando luoghi comuni e mettendo in guardia dalle pericolose articolazioni dei gruppi armati;

a seguito delle indagini, nel marzo 1983 iniziò il processo, conclusosi nel novembre dello stesso anno, per accertare i responsabili dell'agguato;

al termine del processo furono identificati come colpevoli: Marco Barbone (condannato a 8 anni e 9 mesi, poiché divenuto immediatamente collaboratore di giustizia, uscì dopo 3 anni ottenendo la libertà provvisoria), Paolo Morandini (medesima condanna di Barbone), Mario Marano (condannato a 20 anni e 4 mesi, ridotti per la sua collaborazione a 12 anni in appello, divenuti poi 10 con un condono), Manfredi De Stefano (condannato a 28 anni e 8 mesi, morì in carcere nel 1984), Daniele Laus (condannato a 27 anni e 8 mesi, in secondo grado ridotti a 16 e fu rimesso in libertà provvisoria nel 1985) e Francesco Giordano (condannato a 30 anni e 8 mesi, in appello divenuti 21);

nell'autunno 1983 è trapelata l'esistenza di un'informativa resa nel dicembre 1979, dunque ben prima dell'assassinio, da un confidente delle forze dell'ordine, attraverso la quale veniva comunicata ai Carabinieri la circostanza per la quale Walter Tobagi era l'obiettivo di un attentato architettato da un manipolo di terroristi di sinistra;

nonostante l'informativa, non fu presa alcuna contromisura al fine di evitare ciò che poi si sarebbe realmente verificato a distanza di pochi mesi;

alla scoperta dell'informativa, alcuni tra giornalisti ed esponenti politici sostennero che, se fossero state adottate le giuste precauzioni, specie alla luce di una comunicazione preventiva dell'esistenza del disegno criminoso, si sarebbe potuto evitare l'agguato e l'assassinio del giornalista del "Corriere della Sera";

proprio a causa della pubblicazione degli articoli a seguito della diffusione della notizia sull'informativa rilasciata dal confidente delle forze dell'ordine, la magistratura ha condannato gli autori degli articoli a cospicui risarcimenti del danno;

considerato che:

nel 2004 il giornalista Renzo Magosso ha pubblicato, su una nota rivista, un'intervista rilasciata dall'ex brigadiere dei Carabinieri Dario Covolo nella quale si raccontavano particolari inediti sull'omicidio di Walter Tobagi e nella quale l'ex sottufficiale dichiarava di aver avvertito i suoi superiori, 6 mesi prima dell'aggressione mortale, che alcuni terroristi della brigata XXVIII Marzo stavano progettando il delitto;

per il suddetto articolo, tale da confermare e ampliare le rivelazioni dell'autunno 1983 riprese da giornalisti ed esponenti politici a suo tempo

condannati, il giornalista veniva a sua volta condannato a una multa di 1.000 euro (più le spese processuali) e a un risarcimento di 240.000 euro in seguito a querela per diffamazione presentata da due agenti dei Carabinieri interessati dal caso;

Renzo Magosso ha presentato ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo avverso la sentenza che lo condannava;

la Corte, con sentenza del 16 gennaio 2020 pronunciata nell'ambito del giudizio n. 59347/11, ha dichiarato la violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale: "Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera", e ha imposto il conseguente risarcimento del danno da parte dello Stato italiano;

la Corte europea è entrata anche nel merito della ricostruzione compiuta dal giornalista osservando nella stessa sentenza che è stato "fornito un numero consistente di documenti e di elementi che di fatto dimostrano i controlli effettuati e permettono di considerare la versione dei fatti riportata nell'articolo come attendibile e la base fattuale come solida",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di fare definitiva chiarezza su fatti riguardanti il caso Tobagi, rimuovendo un velo di ambiguità che tuttora rimane in danno alla memoria storica, per senso di giustizia, quale omaggio alla famiglia del giornalista assassinato;

se non ritenga opportuno approfondire i motivi per i quali non sia, nel corso degli anni, mai fatto interamente luce sull'omicidio di Walter Tobagi, benché a fronte di argomentazioni che finalmente la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato fondate.

(4-03695)

(18 giugno 2020)

RISPOSTA. - Occorre segnalare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella pronuncia della quale si argomenta nell'atto di sindacato ispettivo, ha affrontato la vicenda esclusivamente sotto il profilo della libertà di espressione dei giornalisti protetta dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali.

Di conseguenza la premessa dell'atto riguarda un profilo della vicenda dell'omicidio Tobagi differente dal contenuto della richiesta finale di intervento rivolta al Ministero. In ogni caso, considerato il rispetto per le attribuzioni rimesse all'autorità giudiziaria con riferimento all'approfondimento dei fatti relativi all'omicidio e le prerogative investigative connesse sulle quali non risulterebbe ammissibile alcuna interferenza, si osserva quanto segue.

Nella sentenza Magosso e Brindani del 16 gennaio 2020, emessa sul ricorso recante n. 59347/11, la Corte europea ha accertato la violazione dell'art. 10 della Convenzione in relazione alla condanna dei due giornalisti, Renzo Magosso e Umberto Brindani, all'epoca dei fatti rispettivamente giornalista e direttore responsabile del settimanale "Gente", condanna comminata dai giudici nazionali per la pubblicazione di un articolo dal contenuto giudicato diffamatorio; in particolare, la Corte ha ritenuto che tale condanna si sia tradotta in un'ingerenza sproporzionata nel diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti non "necessaria in una società democratica". La Corte ha osservato che i fatti descritti nell'articolo giornalistico riguardavano un argomento di interesse generale, contribuendo al dibattito pubblico, avendo ad oggetto, in particolare, fatti controversi nella recente storia italiana, vale a dire l'assassinio di un giornalista da parte di un gruppo terrorista e l'influenza della loggia massonica P2 sulle istituzioni italiane durante gli "anni di piombo".

Per quanto riguarda le notizie di stampa basate su interviste, la Corte ha operato una distinzione tra le dichiarazioni del giornalista e quelle di terzi, che sono state poi citate dal giornalista stesso nel suo articolo pubblicato. In particolare, nel caso di specie, la Corte ha affermato che i tribunali nazionali non hanno fatto distinzione tra le dichiarazioni fatte dal primo ricorrente, il giornalista, e quelle fatte da DC, che era il vero autore delle affermazioni diffamatorie. DC in effetti era stato già condannato in altro ed autonomo procedimento e secondo la Corte questo era già un esito sufficiente per garantire i diritti delle persone offese costituite come parti civili. La Corte ha dunque ribadito che, quando i giornalisti raccolgono dichiarazioni rese da terzi, la questione principale è se abbiano agito in buona fede e se abbiano rispettato l'obbligo di verificare i fatti a seguito di una verifica scrupolosa delle fonti. Nel caso di specie, ha osservato che i ricorrenti avevano fornito un gran numero di documenti e di elementi che consentivano di ritenere che la versione dei fatti presentata nell'articolo potesse essere considerata attendibile e che la base fattuale fosse solida.

Tali valutazioni, che vertono non sulla verità, bensì sull'attendibilità della versione dei fatti e sulla loro solidità, sono in linea con la necessità che la Corte delimiti solo il campo di estensione della libertà di stampa, di cui all'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, a prescindere dall'accertamento dei fatti storici per come effettuato dai tribunali italiani, accertamento su cui nemmeno la Corte può influire.

In particolare, nella motivazione della richiamata sentenza (punto 47) della sentenza si legge: "Alla funzione della stampa che consiste nel diffondere informazioni e idee su questioni di interesse pubblico si aggiunge il diritto per il pubblico di riceverne (si vedano, tra altre, Observer e Guardian c. Regno Unito, 26 novembre 1991 par. 59, serie A n. 216, e Dupuis e altri c. Francia, n. 1914/02, par. 41, 7 giugno 2007). Ciò premesso, la Corte osserva che, nel caso di specie, il ragionamento dei tribunali nazionali non dimostra che questa considerazione sia stata ritenuta pertinente né che abbia influito sull'esame della causa. I tribunali hanno insistito sul carattere 'scandalistico' dell'articolo (paragrafi 17 e 21 supra) senza bilanciare sufficientemente i diversi valori e interessi in conflitto". Infine: "55. In secondo luogo, la Corte rammenta che, quando i giornalisti riprendono delle dichiarazioni fatte da una terza persona, il criterio da applicare consiste nel chiedersi non se tali giornalisti possano dimostrare la veridicità delle dichiarazioni in questione, ma se abbiano agito in buona fede e si siano conformati all'obbligo che normalmente hanno di verificare una dichiarazione fattuale fondandosi su una base reale sufficientemente precisa e affidabile che possa essere considerata proporzionata alla natura e alla forza di quanto affermano (Dyundin, sopra citata, par. 35), sapendo che più l'affermazione è seria, più la base fattuale deve essere solida (Pedersen e Baadsgaard sopra citata, par. 78)".

Non si può dunque ricavare dalla sentenza della Corte europea elementi che possano sostenere ricostruzioni in ordine all'individuazione delle responsabilità per l'omicidio di Walter Tobagi, posto che l'oggetto del giudizio non poteva che essere quello relativo al temperamento tra la libertà di espressione del giornalista e il diritto alla reputazione degli ufficiali dei carabinieri querelanti.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(15 ottobre 2020)

PAPATHEU. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nei confronti del portale di recensioni *on line* "Tripadvisor", che è stato censurato per aver diffuso informazioni ingannevoli sulle fonti dei commenti postati dagli utenti;

il giudizio ha riguardato, in particolare, alcuni *spot* di "Tripadvisor", che sono stati ritenuti "idonei a ingenerare in un utente medio di inter-

net il falso convincimento dell'attendibilità e della genuinità delle recensioni pubblicate";

"Tripadvisor" dovrà pagare una multa di 100.000 euro, pertanto, non garantisce autenticità e veridicità e troppi commenti *"fake"* costituiscono un danno alla reputazione di alberghi e ristoranti;

la pratica commerciale scorretta era già stata sanzionata dall'Anti-trust nel 2014 in seguito alle segnalazioni formulate dall'Unione nazionale consumatori, da Federalberghi e da alcuni consumatori;

l'apporto totale del turismo all'economia italiana supera i 223,2 miliardi di euro, pari al 13 per cento del Pil. Il nostro Paese è stato, nel 2018, il quarto più visitato al mondo con 94 milioni di visitatori stranieri, pari a 113,4 milioni di presenze straniere (fonte Enit) nelle sole città d'arte e 216,5 milioni di presenze totali;

in questo contesto appare, quindi, fondamentale bonificare i sistemi informatici di settore "inquinati" dalle *fake review*, al fine di contrastare i fenomeni di concorrenza sleale ed abusivismo;

il Tribunale penale di Lecce, di recente, ha definito un crimine il fatto di scrivere recensioni false sotto falso nome ed ha inflitto 9 mesi di carcere a un soggetto autore di *fake review*, che scriveva e vendeva recensioni false utilizzando un'identità falsa;

l'azione della magistratura, pur meritoria, non è sufficiente a mettere ordine in un mercato movimentato. È stato, infatti, necessario attendere 4 anni per ottenere un giudizio definitivo del Consiglio di Stato su un singolo episodio contestato,

si chiede di sapere quali opportune azioni il Ministro in indirizzo abbia intrapreso a tutela degli operatori economici del turismo in Italia sinora danneggiati dal fenomeno delle *fake review*.

(4-02103)

(7 agosto 2019)

RISPOSTA. - Il fenomeno delle false recensioni è una ferita sempre aperta nel mondo dell'*e-commerce* poiché inquinano le valutazioni degli utenti. Le recensioni false scritte con un'identità falsa costituiscono un reato e sono perciò perseguite a norma del codice penale. Inoltre, la diffusione di informazioni ingannevoli viola alcuni articoli del codice del consumo, in quanto esse inducono in errore una vasta platea di consumatori in ordine alla

natura e alle caratteristiche principali del prodotto e alterano il comportamento economico. Perseguire tali comportamenti, contrari alla legge, esula dalla competenza di questo Ministero, rimessa alla Polizia postale e delle comunicazioni o all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Peraltro, anche le piattaforme *web* dovrebbero, prima della pubblicazione di una recensione, eseguire una serie di controlli mediante un sistema di monitoraggio che permetta l'analisi di ogni recensione. In ogni caso il Ministero può assicurare il proprio impegno nel monitorare il fenomeno anche al fine di valutare la necessità di appositi interventi normativi.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BONACCORSI

(7 ottobre 2020)

PAPATHEU. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

in data 28 aprile 2020 il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara è stato ascoltato in audizione presso le Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati sul "decreto liquidità" n. 23 del 2020 introdotto dal Governo per l'emergenza coronavirus. Nell'occasione il rappresentante di Federalberghi ha fatto il punto sulla crisi del turismo, ed in particolare delle imprese ricettive, tracciando un quadro molto preoccupante in vista dei prossimi mesi: "Su 480 milioni di pernottamenti che si registrano ogni nelle aziende turistico-ricettive italiane, più del 50 per cento sono relative a turisti stranieri, che quest'anno noi non vedremo. Il 50 per cento del mercato annuale, non quello del mese di marzo o aprile, si è già volatilizzato. E anche la domanda italiana, che ad ora è azzerata, ne risentirà fortemente. Concordiamo con la stima fatta da Unioncamere che prevede per gli alberghi italiani un calo nel 2020 circa il 73 per cento del fatturato, e questa stima potrebbe persino essere considerata ottimistica";

nel ricordare che per le strutture alberghiere, sin qui, non c'è stato obbligo di chiusura ma sono rimasti chiusi per oggettiva assenza di clientela, poiché vige il divieto di viaggiare in Italia ed i trasporti internazionali sono bloccati, appare comunque chiaro come si vada prefigurando uno scenario economico, sociale e strategico a dir poco allarmante per un settore, quello turistico, che secondo le stime della Banca d'Italia genera direttamente più del 5 per cento del PIL nazionale (il 13 per cento considerando anche il PIL generato indirettamente) e rappresenta oltre il 6 per cento degli occu-

pati. E la paralisi del settore alberghiero si riflette in termini diretti sul comparto del commercio, che rischia anch'esso il collasso;

ad oggi le attività alberghiere, dalle quali dipendono le sorti ed il relativo sostentamento di migliaia di lavoratori, per gran parte stagionali, nonché di altrettante famiglie, non sanno quando e come potranno ripartire ed in particolare quali saranno le linee guida da adottare in un contesto già di per sé molto complicato ed in vista di una stagione per larga parte compromessa. Alcuni operativi, come emerso nella richiamata audizione, "stanno considerando l'ipotesi di non riaprire quest'estate" e "non riescono a comprendere se ci saranno le condizioni per farlo". Occorre, quindi chiarire quali interventi di sostegno economico verranno assunti dal Governo per le aziende, a partire dal necessario abbattimento degli oneri impositivi sui tributi a fronte di un lungo periodo di inattività o di riapertura in condizioni emergenziali. Ed inoltre quali obblighi o limitazioni verranno determinati per la fruibilità in sicurezza della struttura, in oggetto al distanziamento sociale ed obblighi di sanificazione degli ambienti, che determineranno ulteriori costi a carico delle imprese,

si chiede di sapere quali misure urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per consentire la riapertura delle strutture ricettive e quali iniziative verranno poste in essere per il sostegno alle imprese e per la disciplina delle norme di operatività in sicurezza sanitaria.

(4-03371)

(6 maggio 2020)

RISPOSTA. - Premesso che, sin dall'inizio della fase emergenziale il Governo, è intervenuto con l'adozione dei decreti-legge del 17 marzo ("cura Italia"), dell'8 aprile ("liquidità") e del 19 maggio 2020 ("rilancio"), assicurando da subito misure di sostegno e implementandole progressivamente e con regolarità per affrontare l'impatto negativo generato dal *lock-down*, si rappresenta quanto segue. Inoltre, già con l'avvenuto insediamento del "tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19", previsto all'articolo 72-*quater* del decreto-legge n. 18 del 2020 ("cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 giugno 2020, sono stati consultati i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria per acquisire un quadro di sintesi aggiornato del peso e dell'incidenza della situazione emergenziale sui singoli settori della filiera del turismo, in considerazione dell'alleggerimento delle misure di sicurezza (dovuto alla "fase 2") e in vista del periodo estivo.

A tale iniziativa ha fatto seguito, in data 28 luglio 2020, un'ulteriore consultazione delle associazioni di categoria alla presenza del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e del Sottosegretario di Stato con delega per il turismo, Lorenza Bonaccorsi. L'intento è quello di dare ascolto ai singoli comparti del settore per giungere ad una pianificazione mirata delle nuove misure da adottare ed avere chiarezza di informazioni nella fase di destinazione delle risorse finanziarie, anche al fine di riuscire nel virtuoso intento di rendere complementari le iniziative di sostegno che saranno assunte.

Nell'ambito delle attività programmatiche messe a punto in questo particolare momento, sono da menzionare anche le iniziative di consultazione assunte al fine di gestire nel modo più opportuno gli stanziamenti già accordati, attraverso l'organizzazione di incontri di ascolto delle associazioni di categoria riferite alle strutture ricettive (per il "*bonus vacanze*"), i rappresentanti delle agenzie di viaggi e *tour operator* (per il fondo di cui all'art. 182, comma 1, del decreto-legge rilancio) e i referenti delle principali città d'arte, per pianificare campagne di informazione e promozione che consentano di riposizionare queste destinazioni nell'alveo di quelle selezionate dai turisti.

Al proposito, il Ministero, attraverso la Direzione generale del turismo e a valere sulle risorse del bilancio 2020, ha in corso di elaborazione un piano di iniziative mirate a consentire il riposizionamento strategico del turismo italiano (da attuare in complementarietà con ENIT), tenendo conto anche della diversità del quadro delle esigenze. Tra le misure in atto si ricordano: a) 2,4 miliardi di euro per il *bonus vacanze* (*tax credit vacanze*). Fino ad un massimo di 500 euro da spendere entro il 31 dicembre 2020 per le spese sostenute per soggiorni in ambito nazionale presso imprese turistiche ricettive e *bed & breakfast*; b) 5 milioni di euro alle strutture alberghiere, agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* per un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa; c) esenzione dell'IRAP per imprese e lavoratori autonomi con ricavi fino a 250 milioni di euro; d) esenzione della prima e della seconda rata dell'IMU 2020 per gli stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali, gli stabilimenti termali e gli immobili rientranti nella categoria D2 (alberghi). Per gli alberghi l'esenzione si applica alle imprese proprietarie degli immobili a condizione che i proprietari siano anche gestori dell'attività. È istituito un fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate; e) per i lavoratori stagionali dei settori del turismo non titolari di rapporto di lavoro dipendente o privi di accesso a forme di integrazione salariale, è stata prevista un'indennità di 600 euro anche ad aprile e di 1.000 euro a maggio. È prorogata di 9 settimane la cassa integrazione per i lavoratori delle imprese turistiche, delle fiere e dei congressi che, eccezionalmente per il settore turistico, potrà essere utilizzata in via continuativa; f) fondo emergenze agenzie di viaggio e *tour operator*. Contributi a fondo perduto per 25 milioni di euro nel 2020, che con decreto-legge n. 104 del 2020, ha raggiunto l'importo complessivo di 265 milioni di euro, com-

prensivo anche di quote per le guide e per gli accompagnatori turistici; g) sanificazione: credito d'imposta del 60 per cento delle spese sostenute.

Ad ogni singola attività economica, produttiva e ricreativa è dedicata una specifica scheda tecnica. La scheda contiene i criteri da applicare alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù; tali indicazioni devono intendersi integrative delle altre prescrizioni in vigore su tutto il territorio nazionale.

Con il citato decreto-legge n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", sono state introdotte altre misure di sostegno, tra cui sgravi contributivi per nuove assunzioni, proroga al 31 marzo 2021 delle rate dei mutui in scadenza al 30 settembre 2020.

Per le "città d'arte" ad alta vocazione turistica gli esercizi commerciali aperti al pubblico nei centri storici potranno usufruire di un contributo a fondo perduto. Il provvedimento stanZIA oltre 500 milioni di euro da destinare a un parziale ristoro per i soggetti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico che abbiano subito un calo del fatturato di almeno un terzo rispetto al 2019, dovuto alla assenza di turismo internazionale. Il contributo verrà determinato sulla base di una percentuale variabile applicata alla differenza tra fatturato e corrispettivi di giugno 2020 con quelli di giugno 2019.

Tra le altre misure adottate sono da rammentare: a) l'elevazione al 65 per cento del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-ricettive esteso alle strutture ricettive all'aperto (agriturismo e campeggi); b) la non applicazione della TOSAP fino al 31 dicembre 2020. Per promuovere la ripresa delle attività in sicurezza e privilegiare i consumi all'esterno le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, stabilimenti balneari, gelaterie) sono esonerate dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico; c) per le concessioni balneari è stato abolito il canone OMI per le pertinenze, le concessioni lacuali e fluviali sono state equiparate a quelle marittime ai fini delle proroghe di cui alla legge n. 145 del 2008 ed è stata introdotta una definizione agevolata dei contenziosi.

In definitiva, è stato messo in atto un pacchetto di misure a largo raggio e uno sforzo economico non indifferente per consentire al settore del turismo una graduale ma decisa ripresa che mira al recupero dei flussi turistici e tornare ai livelli pre COVID-19.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BONACCORSI

(7 ottobre 2020)

PILLON. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel febbraio 2010, Leonardo, il figlio minorenni di Maurizio Rigamonti, è stato sottratto dalla madre e portato negli USA, senza il consenso del padre, il quale poco dopo ha sporto denuncia per sottrazione internazionale di minori;

per più di due anni nessuno si è attivato per dare seguito alla denuncia del signor Rigamonti;

il 2 giugno 2012 la Corte superiore di Los Angeles, con ordinanza emessa dalla Corte d'appello della California, ha ordinato il rientro di Leonardo in Italia, con o senza la madre;

Leonardo è stato quindi collocato presso il padre nella cui abitazione viveva prima della sua sottrazione e il presidente del Tribunale stesso ha disposto che il bambino vedesse la madre tre ore al giorno durante visite monitorate, pur non attribuendo al caso l'assistenza dei servizi sociali, ripetutamente richiesta dal padre;

fortunatamente, nonostante l'allontanamento, padre e figlio sono riusciti a ricostituire un buon rapporto;

successivamente il figlio è stato collocato presso la casa del padre per il riposo notturno e per condurlo a scuola la mattina, mentre la madre aveva il diritto di prelevare all'uscita della scuola e trattenerlo presso la propria abitazione fino alle ore 20:00, situazione che rendeva difficile la vita quotidiana tra padre e figlio, pregiudicando anche la frequentazione con i nonni paterni;

in seguito il presidente del Tribunale, pur mantenendo l'affido condiviso del minore Leonardo, lo ha collocato presso l'abitazione della madre;

dopo non aver visto il bambino per quasi tre anni, a causa della sottrazione da parte della madre che lo ha portato negli USA, e nonostante la stessa sottrazione, il figlio è stato collocato presso l'abitazione della madre in Italia;

successivamente, nel giugno 2015, la madre ha ottenuto la custodia esclusiva del figlio e, di conseguenza, le è stato concesso di fare ritorno negli USA;

ad oggi sono anni che il padre e i nonni paterni non hanno più notizie e contatti con il minore, cittadino italiano, nato e cresciuto in Italia dalla nascita fino al giorno della sua sottrazione nel 2010;

considerato che la sottrazione di un minore presso la propria abitazione da parte di uno dei due genitori è uno degli eventi più traumatici che un bambino possa vivere, con conseguenze devastanti a livello psicologico,

si chiede di sapere quali azioni, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, al fine di limitare drasticamente la sottrazione internazionale di minori, nella tutela dei minori stessi *in primis*, nonché del genitore separato che si vede sottratto il figlio per essere condotto stabilmente in uno Stato estero.

(4-02987)

(4 marzo 2020)

RISPOSTA. - Va premesso che l'ufficio delle autorità centrali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è titolare di funzioni amministrative di assistenza nell'applicazione, su impulso di parte, degli istituti civilistici di tutela in ambito transfrontaliero dei diritti personali e patrimoniali di famiglia, ed è deputato a istruire, tra gli altri, i procedimenti di rientro coattivo promossi ai sensi dell'art. 8 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, che disciplina, sul piano privatistico, la sottrazione internazionale di minori infrasedicenni.

Si segnala che lo strumento più efficace di difesa esperibile nei casi di trasferimento arbitrario di bambini, fanciulli e adolescenti in Paesi aderenti alla convenzione de L'Aja è rappresentato dall'art. 8 della stessa normativa internazionale, che assegna alle autorità giurisdizionali degli Stati di rifugio la competenza a pronunciarsi in via cautelare sulle azioni (astrattamente proponibili in altre forme, anche in via congiuntiva, dinanzi ai giudici del Paese di provenienza del nucleo familiare disgregato) di rientro della prole sottratta in violazione dei diritti di affidamento devoluti a uno dei contitolari della responsabilità genitoriale. Tale competenza speciale è cir-

coscritta alle pretese ripristinatorie promosse in virtù della convenzione, introduttive di giudizi di somma urgenza disciplinati dalle norme di rito interne, a cognizione sommaria o comunque semplificata, che devono concludersi entro il termine massimo di 6 settimane. L'eventuale provvedimento di accoglimento della domanda di ritorno, spiegata ai sensi dell'art. 8 della convenzione, è munito di efficacia esecutiva, immediata o differita, nello Stato ove opera l'organo giudiziario che l'ha emanato, coincidente con quello nel cui territorio si trovano i minori condotti all'estero al momento della definizione della causa.

La scelta di attribuire al giudice del Paese ove sono stati illecitamente trasferiti i minori sottratti una potestà decisoria meramente concorrente, di natura cautelare, sulle controversie di rimpatrio risponde alle esigenze primarie di consentire la rapida localizzazione e favorire il pronto rientro della prole contesa nel luogo di originaria residenza, presso il quale si sono sviluppate le relazioni affettive familiari, bruscamente interrotte dal distacco traumatico da una delle figure parentali di riferimento. Tale soluzione assicura infatti l'intervento dell'ufficio giurisdizionale "prossimo", in grado di instaurare più celermente il contraddittorio tra i contendenti, di assumere le informazioni più approfondite sulla situazione esistenziale delle persone coinvolte e di adottare celermente decisioni incisive e più facilmente coercibili.

Peraltro, il peculiare mezzo di tutela accordato dalla convenzione (il cui art. 29 lascia comunque impregiudicata la facoltà alternativa della parte ricorrente di avvalersi anche delle ulteriori misure difensive disponibili nei singoli Stati contraenti, come ribadito in ambito eurounitario dall'art. 10 del regolamento (CE) 2201/2003) non esaurisce la gamma dei rimedi giurisdizionali utilizzabili per neutralizzare le conseguenze dell'espatrio illegittimo di minori.

Invero, la consumazione di una sottrazione, nell'ordinamento italiano, integra sul piano civilistico una contravvenzione della disposizione dettata dall'art. 316, comma 1, del codice civile, la quale impone che le decisioni di maggior interesse relative ai figli *in potestate*, ivi compresa quella di individuazione della loro residenza, devono essere prese d'intesa tra entrambi i genitori. L'inosservanza del precetto codicistico (che espone il reo alle sanzioni tipiche privative o limitative della responsabilità genitoriale comminate dagli artt. 330 e 333 del codice civile, la cui irrogazione può essere invocata con autonoma domanda giudiziale o con ricorso incidentale, qualora pendano tra gli stessi contendenti altri processi di carattere familiare) abilita la controparte ad invocare una misura riparatoria in forma specifica, diretta a ristabilire la situazione anteriore alla commissione dell'illecito, consistente nella pronuncia di un ordine di rientro del minore indebitamente allontanato dalla sua stabile dimora.

Nondimeno simili decisioni "domestiche", contenutisticamente identiche a quelle emanate all'estero secondo i canoni convenzionali, posso-

no essere poste in esecuzione forzata negli altri Stati dell'Unione europea, con esclusione del Regno di Danimarca, soltanto all'esito di un procedimento giurisdizionale, a contraddittorio eventuale e differito, di riconoscimento e dichiarazione di esecutività da promuoversi nel Paese di destinazione, mentre, in un numero ristretto di Stati extracomunitari vincolati alla convenzione de L'Aja, l'attuazione pratica dei provvedimenti urgenti di ritorno resi dai giudici italiani è disciplinata da altri accordi internazionali, sicuramente meno collaudati e funzionali. Pertanto, l'azione cautelare di ritorno accordata dalla convenzione de L'Aja appare lo strumento di reazione più efficace per scongiurare o ridurre, nel più breve tempo possibile, le gravissime conseguenze dell'allontanamento unilaterale di minori dal contesto socio-familiare in cui sono radicati unitamente ai loro congiunti, in quanto il canale giudiziario nazionale, astrattamente percorribile in via alternativa o aggiuntiva, non risulta in grado, già in chiave prospettica, di garantire i medesimi benefici, quanto meno in termini di celerità.

Per completezza di informazione, si precisa che nel caso concreto citato, secondo cui "per più di due anni" successivi alla sottrazione del piccolo Leonardo Rigamonti, di madre statunitense, "nessuno si è attivato per dare seguito alla denuncia" sporta dal padre, il rimpatrio coattivo del minore è stato disposto, con decisione poi eseguita emessa in grado di appello dall'organo giurisdizionale competente dello Stato della California, all'esito di un giudizio intentato con la proficua cooperazione prestata dall'autorità centrale del Dipartimento, la quale ha trattato la pratica amministrativa di rientro attivata dall'istante in data 15 marzo 2010.

Il successivo e definitivo trasferimento legittimo all'estero del bambino è stato espressamente autorizzato dall'autorità giudiziaria italiana, chiamata a pronunciarsi sulla questione controversa della fissazione della residenza abituale del piccolo. Tale decisione, ispirata dall'esigenza di soddisfare il preminente interesse del minore a una crescita serena ed equilibrata, rappresenta il titolo di disciplina dei rapporti familiari in oggetto, a quanto pare divenuto irrevocabile perché non impugnato o confermato all'esito dei gravami esperiti dalla parte rimasta soccombente.

Per quanto concerne invece la lamentata interruzione dei contatti a distanza e degli incontri tra padre e figlio domiciliati in Paesi diversi, si fa presente che l'art. 21 della convenzione de L'Aja consente di promuovere all'estero, con l'eventuale cooperazione delle autorità centrali, una pretesa giudiziale di regolamentazione o di esercizio del diritto di visita reclamato o maturato dal genitore e dai prossimi congiunti non conviventi con il minore. All'ufficio autorità centrali del Dipartimento competente non risulta che il signor Rigamonti abbia mai formulato tale istanza.

Tanto premesso in relazione al caso concreto, va rilevato come nell'ottica di un rapido ed efficace intervento nei casi di illecita sottrazione di minori, il 20 maggio 2009, è stata presentata presso il Ministero degli affari esteri una *task force* interministeriale, in grado di intervenire in modo

efficace, che raggruppa funzionari dei Ministeri degli esteri, dell'interno e della giustizia e si riunisce una volta al mese, occupandosi di singoli specifici casi. Inoltre, nel 2011, è stata firmata tra il Ministero dell'interno e *partner* qualificati la convenzione che dà il via alla realizzazione di un sistema di "allerta rapida" nei casi di scomparsa di minori. Il progetto è stato realizzato grazie ad un finanziamento della Commissione europea e coinvolge il Dipartimento di giustizia minorile di questo Ministero, la direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, la direzione centrale per gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, il Formez del Dipartimento della funzione pubblica e Telefono Azzurro (gestore del numero unico 116-00 per bambini scomparsi istituito nel gennaio 2011).

Sul versante della tutela penale, la condotta di sottrazione di minori è contemplata dagli artt. 574 e 574-*bis* del codice penale; quest'ultimo, introdotto dall'art. 3, comma 29, lettera *b*), della legge 15 luglio 2009, n. 94, sanziona, in particolare, la sottrazione e conduzione del minore all'estero, punendola con la reclusione da uno a 4 anni. L'ultimo comma della disposizione prevede, poi, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale nel caso di condanna per il fatto commesso da un genitore in danno del figlio minore. Si tratta di reati inseriti tra i delitti contro l'assistenza familiare, che radicano la competenza dell'autorità giudiziaria nel luogo di residenza abituale del minore sottratto. Per i delitti in danno dei minori ("fasce deboli") è prevista la competenza di gruppi specializzati delle procure della Repubblica ed i relativi procedimenti sono inclusi tra quelli da trattare con criteri di priorità.

Per costante giurisprudenza il reato di sottrazione di minore di cui all'art. 574 del codice penale può concorrere con il più grave delitto di sequestro di persona, poiché "le due norme non sono tra loro alternative, né l'una assorbe l'altra", dato che "tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi, ossia la libertà fisica nel caso di sequestro di persona e il diritto dell'affidatario dell'incapace a mantenere il bambino sotto la propria custodia per quanto riguarda il delitto di sottrazione di persone incapaci" (così la sentenza della Cassazione, sezione V, 6 luglio 2015, n. 5643, che richiama, fra i molti precedenti conformi, la sentenza della Cassazione, sezione V, 4 ottobre 2010 n. 6220).

Sebbene non risultino pendenti, allo stato, proposte normative di iniziativa governativa, il tema è fortemente sentito e monitorato proprio in relazione alle competenze e alle attività svolte dall'autorità centrale richiamata.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(15 ottobre 2020)

PILLON. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 11 luglio 2020 Camilla Signorini, una madre di famiglia, di professione avvocato, ha partecipato alla manifestazione "#restiamoliberi", organizzata dalle "Sentinelle in piedi", per esprimere disappunto contro l'approvazione della proposta di legge Zan sull'omotransfobia;

lo stesso giorno l'avvocato ha reso noti sui suoi profili sui *social network* i motivi della sua contrarietà all'approvazione della legge e, in particolare, ha ribadito di essere contraria a pratiche quali l'utero in affitto e l'insegnamento "*gender*" nelle scuole;

in seguito a queste dichiarazioni, l'avvocato Signorini è stata contattata privatamente, insultata e minacciata da uno sconosciuto attivista LGBT, dichiaratosi *gay* ed educatore;

il ragazzo ha pubblicamente etichettato sui *social media* l'avvocato Signorini come omofoba, incitando gli amici a segnalare il profilo della professionista;

l'attivista ha immediatamente contattato la stampa, le radio e i quotidiani nazionali, dichiarando di essere un "educatore omosessuale vittima di un avvocato omofoba";

a seguito della gogna mediatica intrapresa dall'attivista LGBT, sono comparsi su un quotidiano locale, con il titolo "Gli avvocati contro la 'collega omofoba'", giudizi e denigrazioni rilasciati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dal presidente del comitato delle pari opportunità;

nell'articolo i presidenti dichiaravano di ritenere la collega colpevole di avere espresso opinioni irrispettose dell'uguaglianza e denigratorie per la categoria forense, perché contrarie allo stile di vita del ragazzo omosessuale;

pochi giorni dopo è stata resa pubblica sui *social network* una lettera a firma del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova, in cui quest'ultimo, dichiarandosi portavoce di tutti gli iscritti all'ordine, esprimeva disappunto, disapprovazione e desolazione per la "collega omofoba", tacciandola anche di incapacità professionale e rendendone pubblico nome e cognome,

si chiede di sapere se sia legittimo che un presidente di un ordine professionale si esprima sulla stampa e pubblicamente contro una collega,

oltretutto a nome di tutti gli iscritti, non preventivamente interpellati, tentando così di arrogarsi il diritto di uniformare al pensiero di pochi l'intera categoria forense e senza che siano state accertate responsabilità disciplinari.

(4-03973)

(6 agosto 2020)

RISPOSTA. - Giova premettere, in via del tutto preliminare, che a questo Ministero è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento di taluni consigli e degli ordini professionali. Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli ordini professionali, tale funzione di vigilanza si estrinseca nel potere di scioglimento di un consiglio che non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione), ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio, ovvero ancora quando il consiglio stesso, richiamato all'osservanza dei suoi obblighi, persista nel violarli (si veda, in tal senso, l'art. 24 della legge n. 69 del 1963, sull'ordinamento della professione di giornalista).

Tale sistema è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 11/1968 (relativa all'ordine di giornalisti), nella quale tra l'altro si legge che "il potere del Ministro è corollario del pubblico interesse al regolare funzionamento dei Consigli (...), sicché nessuna ingerenza è consentita all'esecutivo sull'attività amministrativa relativa agli iscritti, salva la implicita possibilità di segnalare fatti che possano giustificare il promovimento dell'azione disciplinare: nel che non si può riscontrare, in verità, nessun rischio di abuso".

Quanto, in particolare, alla professione di avvocato, l'art. 24, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che "il CNF e gli ordini circondariali (...) sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia", che dunque si estrinseca con le modalità e nelle ipotesi indicate. Ai sensi del successivo art. 33, non sussiste peraltro un potere diretto di commissariamento dell'ordine territoriale in capo al Ministero, risultando detta facoltà subordinata alla preventiva richiesta del consiglio nazionale a fronte della fattispecie tipiche individuate dalla norma: "a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge".

Orbene, alla stregua di queste premesse di carattere generale in merito al perimetro delle competenze ministeriali nei confronti dell'ordine professionale forense, è evidente come esuli dall'esercizio della vigilanza sul corretto funzionamento dell'organo consiliare un sindacato in quanto tale sulle dichiarazioni effettuate alla stampa dal presidente del consiglio dell'ordine di Mantova, a prescindere da qualsivoglia considerazione di merito an-

che sotto il profilo dell'opportunità e della continenza stesse, tenuto peraltro conto che il Ministero non è a conoscenza diretta del testo delle dichiarazioni medesime.

Premesso che l'ordinamento accorda all'avvocato Signorini piena tutela in sede civile e penale a fronte di dichiarazioni, eventualmente, denigratorie nei suoi confronti, a norma dell'art. 26, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il presidente rappresenta infatti l'ordine circondariale, sì da avere piena legittimazione istituzionale ad esprimersi per conto degli iscritti all'albo, dovendo poi rispondere verso questi ultimi sul piano "politico" e rappresentativo.

Quanto agli invocati profili di natura disciplinare, non è chiaro se si intenda riferirsi a seguiti di natura disciplinare nei confronti del presidente per il contenuto delle dichiarazioni rilasciate, ovvero al fatto che le affermazioni nei confronti della collega non siano state precedute da accertamenti disciplinari in capo a quest'ultima. In ogni caso, a norma dell'art. 50 della medesima legge n. 247 il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense, di guisa da esulare pienamente dalle attribuzioni ordinamentali di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(15 ottobre 2020)

VANIN. - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:

recentemente, come si apprende dalle notizie di stampa ("La Nuova Venezia" del 26 luglio 2020), l'Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura) ha trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il rapporto di missione sul sito di Venezia e laguna, stilato da tre ispettori dopo la visita, durata 4 giorni, alla fine di gennaio 2020, con il quale segnala un drastico peggioramento della situazione e il concreto rischio che Venezia e la sua laguna siano inserite nella lista dei siti considerati in pericolo;

si tratta di un rapporto che ha esaminato lo stato di adempimento delle raccomandazioni già espresse nella missione del 2015 e le decisioni del comitato del patrimonio mondiale 40 COM 7B.52 (Istanbul, 2016), 41 COM 7B.48 (Cracovia, 2017) e 43 COM 7B.86 (Baku, 2019);

nel complesso emergono lentezze e inadeguatezze rispetto alle azioni poste in essere fino ad oggi da Venezia nell'affrontare criticità legate al turismo e all'ambiente; pertanto è urgente e necessario adottare misure forti e concrete per tutelare la città ed elaborare una visione strategica, oggi assente, per raggiungere lo scopo;

i temi affrontati dal rapporto sono 8 e riguardano, tra l'altro, il turismo, la residenza, il problema delle grandi navi, i progetti di sviluppo della città, la legge speciale, il MOSE (modulo sperimentale elettromeccanico) e l'ecosistema lagunare, ma ad essi seguono ben 50 raccomandazioni;

considerato che:

il rapporto Unesco mette in luce alcuni punti cruciali su cui intervenire;

solleva la questione della riduzione del numero di turisti in arrivo a Venezia, ma al contempo evidenzia l'esistenza di progetti che vanno nella direzione opposta, come il progetto di potenziamento dell'aeroporto di Tessera, la realizzazione negli anni più recenti di enormi complessi alberghieri, alloggi turistici e B&B che aumentano la pressione turistica sulla città;

inoltre, lamenta l'assenza di una decisione definitiva che vieti il passaggio delle grandi navi da crociera in laguna, esprimendo inoltre una netta contrarietà allo scavo del canale Vittorio Emanuele per i possibili effetti negativi che avrebbe sull'ambiente. Se non si riuscirà a trovare in tempi ragionevoli un collocamento del *terminal* crocieristico al di fuori della laguna, gli ispettori raccomandano il trasferimento del settore crocieristico o di suoi aspetti verso altri porti attrezzati, come Trieste;

il rapporto ritiene che sia necessario fermare i grandi progetti che possono aumentare l'impatto ambientale ed antropico su Venezia e la laguna, a cominciare dal nuovo deposito GPL di Chioggia. Si tratta di progetti che dovrebbero essere preventivamente esaminati dall'Unesco stessa. A tal proposito si chiede che la nuova "legge speciale" dia atto che Venezia è un sito Unesco, dando così una veste giuridica ai vincoli che l'iscrizione comporta;

tra gli interventi indicati come essenziali vi è anche la rivisitazione della *governance* politica e amministrativa, che riduca il numero di soggetti coinvolti e la frammentazione delle competenze, soprattutto in sede locale, in favore di un'amministrazione centralizzata. In tale direzione va l'auspicio dell'interrogante che, tra l'altro, ha presentato il disegno di legge AS 1663 relativo all'adozione del "codice della laguna" e il disegno di legge AS 1830 per la ricostituzione del magistrato alle acque;

ancora nello stesso documento si esprime preoccupazione per l'ecosistema lagunare chiedendo l'adozione di un piano morfologico della laguna, ma anche di un piano delle acque e del clima,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intendano adottare per dare corso alle necessarie verifiche e avviare un'approfondita indagine istruttoria volta ad accertare le inadempienze degli enti coinvolti nell'attuare le tutele imposte dalla natura del sito e già espresse dal Word heritage committee;

quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano intraprendere per assicurarsi che le raccomandazioni espresse dall'Unesco siano attuate a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale che Venezia e la sua laguna rappresentano;

quali iniziative intendano assumere per armonizzare la legislazione esistente, ridurre la frammentazione normativa e semplificare le varie competenze sulla laguna di Venezia.

(4-03965)

(6 agosto 2020)

RISPOSTA. - Il rapporto della missione consultiva sul sito "Venezia e la sua laguna", condotta dagli esperti WHC/ICOMOS/RAMSAR dal 27 al 31 gennaio 2020 per verificarne lo stato di conservazione, è stata trasmessa a questo Ministero durante il mese di luglio.

Come si legge nel rapporto di missione, gli esperti hanno riconosciuto allo Stato parte di aver attuato molte delle decisioni e raccomandazioni del comitato per il patrimonio mondiale, comprese le raccomandazioni della missione di monitoraggio reattivo del 2015, considerando, tuttavia, un risultato complessivo non completamente soddisfacente. In considerazione delle numerose e disparate questioni richiamate dal rapporto di missione e delle rispettive competenze, altamente specialistiche, che concorrono alla definizione dei singoli aspetti, si riconosce quanto evidenziato circa la necessità che sia definita univocamente una visione strategica, politicamente condivisa, che si ponga come obiettivo la tutela del valore eccezionale universale per il quale il sito è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale.

Il Ministero, nel suo ruolo di coordinamento a livello nazionale delle questioni attinenti al sito Unesco "Venezia e la sua laguna", a fronte

dei riscontri richiesti del centro del patrimonio mondiale Unesco rispetto al rapporto di missione, si è subito attivato per assicurare il necessario coinvolgimento degli altri dicasteri competenti, con particolare riferimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico, al fine di sensibilizzare ulteriormente sul tema e di raccogliere eventuali elementi di aggiornamento.

In tale fase, è intanto intervenuto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che all'art. 95, intitolato alle misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, dispone il divieto di autorizzare impianti di stoccaggio GPL nei siti Unesco, il divieto di avviare in esercizio quelli già autorizzati, l'istituzione di un fondo per l'indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni dichiarati inefficaci.

Dal punto di vista operativo, per supportare il suo ruolo quale referente per l'attuazione della convenzione Unesco sul patrimonio mondiale, relativamente al patrimonio culturale, il Ministero ha inteso rafforzare l'ufficio Unesco che, per effetto della più recente riforma organizzativa, è ora configurato come un servizio appositamente dedicato, in seno al segretariato generale. A ciò si affianca la riattribuzione al Ministero delle funzioni in materia di turismo, settore che, come noto, dovrà considerare i cambiamenti determinati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, con seguiti che interesseranno anche il futuro, modificando in modo determinante l'accesso alla città e, dunque, gli effetti che nel rapporto sono indicati come riconducibili alla "pressione turistica".

Dal punto di vista della tutela, il Ministero ha già rafforzato le misure esistenti sotto il profilo paesaggistico con i 4 provvedimenti di vincolo assunti in materia di beni culturali relativi al canal Grande, al canale della Giudecca, al bacino e al canale di San Marco e all'isola di san Giorgio Maggiore, che, in un necessario percorso di accordo istituzionale tra Governo e istituzioni locali, dovranno essere definiti con specifiche prescrizioni d'uso.

Riguardo, infine, alla richiesta contenuta di "avviare un'approfondita indagine istruttoria volta ad accertare le inadempienze degli enti coinvolti", si ritiene utile precisare che le competenze del Ministero non riguardano lo svolgimento di indagini ma sono quelle di perseguire con la massima attenzione e determinazione l'attuazione della convenzione sul patrimonio mondiale, in coerenza con le modalità e gli strumenti definiti dalle linee guida Unesco che la regolano. In tale contesto, il Ministero, quale ministero di riferimento per i siti del patrimonio culturale iscritti nella lista del patrimonio mondiale, garantisce il suo ruolo di coordinamento e supporto ai diversi soggetti direttamente responsabili per le singole questioni di competenza, svolgendo un ruolo di facilitatore del necessario dialogo interistituzionale tra gli enti rilevanti a livello nazionale e con gli organismi internazionali di riferimento.

Per il sito "Venezia e la sua laguna" si tratta di lavorare in un quadro reso particolarmente complesso da una vasta pletora di soggetti istituzionali con distinte competenze per territorio e per materia, riferibili alle diverse questioni che attengono al sito, talvolta portatori di interessi confliggenti.

Come già rilevato, il Ministero si è nuovamente attivato, alla luce del rapporto Unesco, in un'opera di raccolta dei contributi, di condivisione e sensibilizzazione rispetto alle problematiche emerse, rivolgendosi *in primis* ai principali ministeri coinvolti (come detto, Ministeri dell'ambiente, delle infrastrutture e dello sviluppo economico), e al Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente per il sito. Questo lavoro continuerà nelle prossime settimane, anche in vista della pubblicazione della bozza di decisione che il centro del patrimonio mondiale intenderà sottoporre al prossimo comitato del patrimonio mondiale, rinviato a data da destinarsi a causa dell'epidemia da COVID- 19.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BONACCORSI

(7 ottobre 2020)
